311.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 11 DICEMBRE 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **PERTINI**

INDI

DEL VICEPRESIDENTE **ZACCAGNINI**

INDICE

PAG.

Missione 18423

Disegni di legge:

(*Approvazione in Commissione*) . . . 18453

(*Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa*) 18423

Disegno di legge (*Seguito della discussione*):

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (*approvato dal Senato*) (2624) 18424

PRESIDENTE 18424

COCCIA 18438, 18439, 18440

DI NARDO . . 18436, 18441, 18443, 18444, 18446 18447, 18448, 18449, 18452

FELISETTI, *Relatore* 18438, 18439 18440, 18441, 18442, 18443, 18444 18445, 18447, 18448, 18449, 18452

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA . 18445, 18446

MANCO 18438

PAG.

MUSOTTO 18428

PAZZAGLIA 18425

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia* 18429, 18438, 18439 18440, 18441, 18442, 18443, 18444 18446, 18447, 18448, 18449, 18452

RICCIO STEFANO 18439, 18440, 18441, 18442, 18449

TASSI 18433, 18447, 18450

Proposte di legge:

(*Annunzio*) 18423

(*Approvazione in Commissione*) . . . 18453

(*Proposta di assegnazione a Commissione in sede legislativa*) 18424

(*Trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa*) 18423

Interrogazioni (*Annunzio*) 18453

Sostituzione di un commissario 18453

Votazioni segrete mediante procedimento elettronico 18429, 18431

Ordine del giorno della seduta di domani . 18453

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 16,30.

GUARRA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*È approvato*).

Missione.

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Vetrone è in missione per incarico del suo ufficio.

Annunzio di proposte di legge.

PRESIDENTE. Sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge dai deputati:

GIORDANO ed altri: « Inserimento dei rappresentanti eletti del personale non insegnante fra i membri del consiglio scolastico distrettuale » (3313);

CIAMPAGLIA: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica del 30 giugno 1972, n. 748, concernente la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo » (3314);

BALLARIN ed altri: « Modifiche all'articolo 8 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, sulla previdenza marinara » (3315).

Saranno stampate e distribuite.

Trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. Ricordo di avere annunciato nella seduta di ieri che, a norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, le sottoindicate Commissioni hanno deliberato di chiedere il trasferimento in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, ad esse attualmente assegnati in sede referente:

I Commissione (Affari costituzionali):

SISTO: « Concessione di pensione straordinaria a favore dei deputati della " opposizione nell'aula " nella XXVII legislatura » (1192).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

« Collocamento in ruolo del personale temporaneo assunto dall'Istituto centrale di statistica per i lavori relativi ai censimenti generali del 1970-1971 » (2852).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

II Commissione (Interni):

« Soppressione dell'Ente nazionale per la distribuzione dei soccorsi in Italia » (2848).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

III Commissione (Esteri):

« Concessione di un contributo annuo a favore della Società italiana per l'organizzazione internazionale (SIOI) per il triennio 1974-1976 » (2836).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

IV Commissione (Giustizia):

Senatori COPPOLA e SICA; VIVIANI ed altri: « Disciplina dei concorsi per trasferimento dei notai » (*approvato in un testo unificato dalla II Commissione del Senato*) (3123).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

VI Commissione (Finanze e tesoro):

CASTELLI: « Disciplina della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche derivante da apparecchiature elettriche

e telefoniche » (374); CASTELLI: « Interpretazione autentica degli articoli 276 e 277 del testo unico sulla finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 » (375); CASTELLI: « Regolamentazione della occupazione di spazi ed aree pubbliche » (376); CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA ed altri: « Norme in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e modifica dell'articolo 193 del regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 » (1685) (*la Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

RICCIO STEFANO ed altri: « Modificazione dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 649, concernente i servizi ed il personale delle abolite imposte di consumo » (2759); BORGHI ed altri: « Norme relative al trattamento del personale statale proveniente dalle gestioni delle abolite imposte di consumo » (2776) (*la Commissione ha proceduto all'esame abbinato*).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Commissione speciale fitti:

RICCIO STEFANO ed altri: « Tutela dell'avviamento commerciale e disciplina delle locazioni di immobili adibiti all'esercizio di attività economiche e professionali » (*urgenza*) (528).

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Proposta di assegnazione di un progetto di legge a Commissione in sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del primo comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa del seguente progetto di legge:

alla VIII Commissione (Istruzione):

CERVONE ed altri: « Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, concernente istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica » (3304) (*con parere della II Commissione*).

La suddetta proposta di assegnazione sarà posta all'ordine del giorno della prossima seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà *(approvato dal Senato)* (2624).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge, già approvato dal Senato: Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.

Come la Camera ricorda, nella seduta del 3 ottobre scorso è stata chiusa la discussione sulle linee generali, e hanno replicato il relatore e il rappresentante del Governo.

Prima di passare all'esame degli articoli, avverto che sono stati presentati dal gruppo del MSI-destra nazionale due documenti: un ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli e una proposta di deferimento del testo del provvedimento alla Commissione in sede redigente per la formulazione degli articoli stessi.

L'ordine del giorno di non passaggio agli articoli, essendo stato presentato dopo la chiusura della discussione sulle linee generali, non può essere svolto, ai sensi dell'articolo 84, comma secondo, del regolamento, salve per altro le dichiarazioni di voto.

Circa la proposta di deferimento del testo alla Commissione in sede redigente, poiché il nuovo regolamento non fa cenno di limitazione della discussione, ritengo di poter dare la parola ad un oratore per gruppo.

Avverto, infine, che sul secondo documento è stata chiesta la votazione a scrutinio segreto dal gruppo del MSI-destra nazionale. Poiché la votazione avrà luogo mediante procedimento elettronico, da questo momento decorre il termine di preavviso di venti minuti di cui all'articolo 49, quinto comma, del regolamento.

L'ordine del giorno di non passaggio all'esame degli articoli è il seguente:

La Camera,

a conclusione della discussione del disegno di legge n. 2624 contenente « Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà »;

ritenuto che dal dibattito è emersa, quanto meno, la assoluta inopportunità dell'ulteriore esame del citato disegno di legge,

delibera

di non passare all'esame degli articoli.

9/2624/3 **De Marzio, Pazzaglia, Manco, Macaluso Antonino, di Nardo, Milia, Valensise, Santagati, Bollati, Franchi, Palumbo, Trantino, Tremaglia, Galasso, Guarra, Menicacci.**

Il secondo documento è del seguente tenore:

La Camera,

ai termini dell'articolo 96 del regolamento,

delibera di deferire alla competente Commissione permanente la formulazione degli articoli del disegno di legge n. 2624, riservando a se medesima la discussione, a norma dell'articolo 85 del regolamento, degli articoli così formulati.

Pazzaglia.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'ordine del giorno De Marzio.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, con il suo consenso, desidero fare brevemente una dichiarazione di voto relativamente al primo ordine del giorno, illustrando congiuntamente anche il secondo documento.

I sostenitori di questo disegno di legge accompagnano la loro manifestazione di favore con l'affermazione secondo la quale chi si oppone ad esso è portatore di istanze autoritarie, punitive e segregazioniste. Essi non dicono il vero ! Un tema così importante non può essere liquidato con affermazioni propagandistiche o con deformazioni della verità, né col rifiuto delle osservazioni di un ampio contributo di idee e di princìpi offerto da noi che, insieme con larga parte dell'opinione pubblica, paventiamo con ragione che una riforma lassista, o in ogni caso, squilibrata, apra il varco al disordine, dia alla pena quale fine principale, anziché collaterale, quello della rieducazione del condannato.

Tali giuste preoccupazioni emergono soprattutto dall'esame del testo, ma anche dalla relazione dell'onorevole Felisetti, nella quale testualmente si afferma che, in applicazione dei princìpi di cui all'articolo 27 della Carta costituzionale, tutta la riforma è « improntata all'insegna dell'equazione: trattamento uguale a rieducazione »; smentendosi poi, come vedremo, con l'affermare che la rieducazione riguarderebbe soltanto la delinquenza minore e non quella maggiore. Il che significa, in poche parole, che egli interpreta la Costituzione nel senso che la pena restrittiva della libertà personale debba avere per fine principale quello della rieducazione del condannato. Ciò non ha voluto il costituente, che anzi si orientò in termini completamente diversi.

E non ho difficoltà a ricordare che il terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione, al quale facciamo riferimento, fu proposto dalla Commissione nel seguente testo: « Le pene devono tendere alla rieducazione del condannato e non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità ». In sede di discussione in Assemblea, esattamente nella seduta del 15 aprile 1947, gli onorevoli Leone e Bettiol presentarono un emendamento sostitutivo che diceva testualmente: « Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità o che ostacolino il processo di rieducazione morale del condannato ». Tale modificazione fu dai proponenti giustificata dalla considerazione che dalla formulazione del testo, così come era stato proposto dalla Commissione, poteva sorgere il dubbio che fine principale anziché collaterale della pena fosse quello della rieducazione, ponendosi in tal modo in discussione l'annoso problema della funzione della pena, che teneva ancora divise le scuole. A tale osservazione aderì senza alcuna riserva l'onorevole Aldo Moro, osservando – dicono i testi che riportano il dibattito avvenuto in quella occasione – che la formula adottata dalla Commissione, parlando di pene che debbono tendere alla rieducazione del condannato, prestava il fianco all'interpretazione che si fosse inteso orientare la legislazione penale italiana conformemente ai postulati della scuola positiva, mentre ancora era viva tra gli scienziati la disputa su tale argomento. Il presidente della sottocommissione, Tupini, invitò i proponenti a ritirare l'emendamento, non ritenendo giustificate le preoccupazioni prospettate, onde in sede di discussione finale la norma fu approvata nel testo proposto dalla Com-

missione, con la sola inversione dei concetti espressi nel testo medesimo. Il che significa, onorevoli colleghi – e lo dico avendo citato personaggi noti della vita politica di questi anni – che furono portati in sede di Costituente e recepiti, accettati come facenti parte della formulazione del testo del terzo comma dell'articolo 27 che oggi esaminiamo, princìpi del pensiero della scuola cattolica.

L'onorevole Moro, divenuto Presidente dell'attuale Governo, ha espresso parere favorevole a questa proposta di riforma carceraria. Poiché la disputa tra gli studiosi non si è chiusa dopo le dichiarazioni dell'onorevole Moro alla Costituente ed è tuttora aperta, l'esprimere oggi parere favorevole, come ha fatto il Governo nelle dichiarazioni programmatiche, su una riforma improntata integralmente ai princìpi del positivismo consente di formulare due sole ipotesi: o la riforma è stata inclusa nei programmi del Governo per pressione della sinistra, oppure, nella disputa aperta tra studiosi, per ragioni non scientifiche il Governo si è schierato dalla parte del positivismo. Poiché, in ogni caso, la cosiddetta interpretazione evolutiva è illegittima, non si può non rilevare che la prudente indicazione della Carta costituzionale – che non è quella della equazione dell'onorevole Felisetti – è stata del tutto disattesa. Stando appunto nel quadro tracciato dalla Costituzione, il problema della riforma penitenziaria può e deve trovare soluzione in una logica che attribuisca alla rieducazione morale del condannato il carattere di fine collaterale della pena, che garantisca agli imputati, e non solamente quando ciò è possibile, ma sempre in sede di carcerazione preventiva, un trattamento consono alla presunzione della loro innocenza.

Sicché, « a monte » di tutta la riforma, sta la situazione degli istituti carcerari e degli stabilimenti di pena. È inutile – e vorrei dire grottesco, soprattutto in danno di chi si colloca su posizioni di adesione al disegno di legge – che si deliberino innovazioni irrealizzabili perché mancano le condizioni, i presupposti materiali e tecnici di esse. Soltanto per fare un primo esempio, domando: non era forse scritto all'articolo 143 del codice penale – che si intende abrogare con questo disegno di legge – che nella ripartizione dei condannati in ogni stabilimento penitenziario, ordinario o speciale, si doveva tener conto della recidiva o dell'indole del reato? E non rispondeva, tale norma, ad una esigenza di evitare l'influenza negativa del recidivo o, peggio, del delinquente abituale sul condannato per la prima volta? Non era giustificata, forse, la regola di distinguere, nella collocazione nel carcere, il ladruncolo dall'assassino o dallo stupratore? Nessuno oggi lo nega, anche se si tende ad evitare ancora di più i pericoli – indiscussi, dico io – di influenze negative di un detenuto sull'altro. Ma è un fatto che le possibilità di attuazione di un tale precetto non sono esistite e non esistono neppure oggi nella maggior parte degli stabilimenti penitenziari d'Italia, talché non è da preconcetta posizione polemica che nasce la certezza che ancora più difficile sarà realizzare le ulteriori – lo dichiaro senza riserve di alcun genere – utili distinzioni nella ripartizione dei condannati.

Quando si prevedono, insieme con quella che viene chiamata corresponsabilizzazione dei detenuti per alcuni servizi (e che più esattamente dovrebbe essere definita, per alcune norme, la realizzazione di una specie di commissione interna entro le carceri), norme intese ad eliminare di fatto l'espiazione della pena subito o dopo breve termine, non si opera una riforma del sistema penitenziario per renderlo – come ognuno di noi ritiene necessario – più umano e più aderente alle esigenze di tutela della personalità del detenuto, ma si realizza un pericoloso sistema di rinunce all'ordine indispensabile nelle carceri, e alla punizione, e quindi alla difesa della società; si viene ad introdurre altresì una possibilità di discriminazione nell'applicazione della pena. Sono entrambi fattori inquietanti, suscettibili l'uno di rendere difficile, se non impossibile la ingrata e faticosa funzione della custodia degli stabilimenti carcerari e di aggiungere lassismo a quello già esistente (con quali conseguenze noi tutti sappiamo e abbiamo potuto apprendere, soprattutto in quest'ultimo periodo); l'altro di aggiungere alla non rassegnazione del detenuto – sempre convinto, com'è comprensibile ed umano, della severità e dell'ingiustizia della condanna – il convincimento dell'ingiustizia subìta con l'esclusione che a torto o a ragione fosse stata per lui disposta, dal trattamento di favore delineato dalla legge.

Se di una riforma fosse possibile fare un esperimento temporaneo, io credo che sarebbe il caso di sottoporre a siffatta prova proprio una normativa quale quella in esame: ne deriverebbe un ben severo giudizio su larga parte di essa. Verrebbero sicuramente

rivedute, ad esempio, oltre a quelle che ho citato, le norme sui permessi e sui rapporti col mondo esterno.

Per altro qualche anticipazione di questa riforma, fatta con le circolari ministeriali, ha già dato i risultati delle recenti sanguinose rivolte nelle carceri, all'insegna dell'anarchismo e di bandiere che non credo fossero rosse soltanto per rendere omaggio al ministro socialista della giustizia che queste circolari aveva emanato. Né credo che il rispetto delle regole minime per il trattamento dei detenuti, formulate dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, ci impedisca di guardare alla situazione generale delle carceri in Italia, alle condizioni della sicurezza del nostro paese, e al tipo dei reati che vengono commessi prevalentemente, quindi al tipo di condannati con i quali nelle carceri si è alle prese. Per fare soltanto un altro esempio, se in qualche paese a noi vicino venissero istituiti settori per chi ha commesso delitti contro il patrimonio, essi rimarrebbero vuoti, mentre nelle carceri italiane la maggior parte dei settori devono ospitare proprio condannati per tale tipo di delitti. Per continuare a fare altri esempi, se in altri paesi la carcerazione preventiva è molto più breve di quanto non sia in Italia, non si può nascondere la realtà del male della lungaggine dei nostri processi, che impone, fra la disapprovazione di tutti, la non ancora eliminata ingiustizia delle lunghe carcerazioni preventive.

Caliamoci quindi nella realtà, dalla quale emerge anche l'impossibilità della individualizzazione, nella giustizia, del trattamento penitenziario. È un'utopia quanto quella dell'uguaglianza.

Caliamoci nella realtà per dire che occorre, senza ombra di dubbio, superare l'attuale situazione degli istituti di pena, del trattamento dei detenuti e, prima di tutto, delle condizioni di trattamento degli imputati in carcerazione preventiva. Facciamolo allo scopo di avanzare civilmente.

Ma il rischio che con questa riforma, così come è proposta, si corre è di spostare pesantemente da un piatto della bilancia sull'altro, mantenendo sempre uno squilibrio, l'attuale unilateralità di accento della disciplina penitenziaria.

Da una parte, infatti, si colloca l'esigenza di difesa della società con la punizione dei colpevoli; dall'altra l'esigenza di rispetto del senso di umanità, il fine collaterale della pena, la rieducazione cioè del condannato.

Da un lato si collocano i fini della giustizia per la carcerazione preventiva, dall'altro il diritto ad un trattamento che sia consono alla presunzione d'innocenza dell'imputato. Da un lato si colloca l'esigenza dell'ordine e della sicurezza nelle carceri, con la tutela della dignità di chi adempie le funzioni di custodia, dall'altro la dura condizione del detenuto.

Al giusto equilibrio tra i differenti interessi che lo Stato deve tutelare non risponde assolutamente la normativa del disegno di legge. Così essa disattende – l'ho già esposto – i princìpi che emanano dal terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione e va pertanto rivista alla luce di tali criteri. Aggiungo molto sinteticamente, ma con fermezza, che essa deve essere esaminata e decisa contemporaneamente alla riforma dei codici penali, ad un piano organico di sviluppo dell'edilizia penitenziaria, ad una generale revisione degli organici degli uffici giudiziari (proprio perché si intende gravare i compiti degli uffici che sono già i più oberati di incombenze giudiziarie), alla modificazione di tutto il trattamento normativo ed economico del personale di custodia.

Concludo, onorevoli colleghi, sintetizzando alcune considerazioni fondamentali. La nostra parte politica pone l'accento sulle gravi carenze che riguardano la tutela degli interessi e quindi i diritti degli imputati in carcerazione preventiva. Propugna, inoltre, un provvedimento finalizzato completamente al recupero del delinquente o, se si vuole, della delinquenza, sia essa minima o no, purché sia redimibile. Ma non vuole arrendevolezze per la delinquenza pericolosa, o anzi per chiunque abbia commesso delitti, gravi o meno gravi, pur nel trattamento umano conciliato con la garanzia della sicurezza della società e del personale addetto alla custodia e alla direzione degli istituti, il cui compito sta diventando sempre più gravoso. La nostra parte politica vuole, cioè, soluzioni moderne e civili; ma queste soluzioni non si trovano nel disegno di legge. Esso contiene, invece, soluzioni indirizzate, queste sì, al peggio, forse tradendo lo spirito al quale si dice sia informato; certamente contiene norme che sanno del peggiore positivismo in tutte le parole che le compongono.

In questo spirito, e con gli indirizzi e i criteri direttivi che ho indicato poc'anzi, e nella parte conclusiva di questo intervento, la normativa del disegno di legge dovrà essere rielaborata e ritornare, a tal fine, in Commissione in sede referente.

La soluzione del non passaggio agli articoli è la soluzione più drastica e per noi più

valida; ma ove essa non dovesse essere accolta, vi è la proposta di un riesame in sede redigente, sulla base dei criteri direttivi che ho proposto e di quelli che altri potranno, a loro volta, proporre attraverso gli interventi che la facoltà concessa dalla Presidenza potrà favorire.

Vi è anche la soluzione di continuare a discutere qui in aula, respingendo le nostre proposte. È una delle soluzioni che noi paventiamo; ma non dovremmo paventarla soltanto noi, la dovrebbero paventare, ad esempio, molte categorie che attendono la soluzione di altri provvedimenti, tra le quali io cito quella che in questo momento è davanti al palazzo di Montecitorio, la categoria dei mutilati ed invalidi di guerra i quali attendono da noi che si faccia giustizia per il trattamento economico di questa benemerita categoria della nazione.

Se si sceglierà quest'ultima strada, cioè la strada del non rinviare in Commissione, mentre un rinvio consentirebbe tempi più brevi e consentirebbe a noi di dedicare la nostra attività al dibattito su altri argomenti, ebbene, nessuno potrà dolersi, onorevoli colleghi, non solo perché argomenti più importanti potranno subire qualche ritardo, ma neppure per il nostro impegno a conseguire gli scopi che abbiamo indicato nel dibattito e ribadito in questa occasione. (*Applausi a destra*).

MUSOTTO. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto sull'ordine del giorno De Marzio.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MUSOTTO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, noi riteniamo che l'ordine del giorno di non passaggio agli articoli presentato dal Movimento sociale italiano-destra nazionale debba essere rigettato. In verità, questi problemi li abbiamo dibattuti nel corso della discussione sulle linee generali e l'onorevole Pazzaglia avrebbe dovuto sollevare tali problemi in quella fase dell'*iter*.

Io non ritengo che con questo progetto si vogliano prospettare le linee di una nuova concezione della pena. In realtà il positivismo non ha niente da spartire qui: non è vero che questo progetto rispecchi le linee di una concezione positivistica, perché il positivismo prescinde completamente dal concetto di pena. Al positivismo è sconosciuto il concetto di pena: esso è fautore di misure amministrative di sicurezza.

Quando noi parliamo di pena che deve tendere alla rieducazione del reo, non vogliamo sovvertire il concetto di pena tradizionale. Non è vero che nella concezione cattolica non entri il concetto dell'emenda. Uno degli assertori più appassionati del concetto dell'emenda, infatti, era Carnelutti, insigne esponente di una concezione cattolica del diritto penale. Perciò non è affatto vero che, quando si afferma che la pena deve tendere alla rieducazione del reo, si voglia prospettare un concetto di essa completamente diverso da quello della pena afflittiva.

La pena rimane sempre uno strumento afflittivo, che però deve tendere alla rieducazione del reo. Questo concetto del recupero sociale e della rieducazione è un concetto che è stato tenuto in considerazione da tutte le legislazioni moderne. Proprio per assicurare la difesa sociale occorre procedere al recupero sociale del reo. Soltanto attraverso questa sistema si organizza una difesa sociale valida: attraverso la repressione si deve mirare alla rieducazione. Questo è uno dei concetti comunemente seguìti da tutte le legislazioni del mondo. I risultati della criminologia si orientano tutti in questa direzione, cioè nel senso di dare maggiore rilievo al momento della esecuzione della pena, al fine di garantire la società contro il delitto. La pena rimane uno strumento afflittivo; non è vero che questo ordinamento penitenziario sia permissivo. Movendo dal presupposto di assicurare la difesa sociale mirante al recupero del reo, si apprestano gli strumenti validi perché possa realizzarsi, nel periodo dell'esecuzione della pena, questa finalità. Solo così noi riusciremo veramente a vincere il gravissimo problema della recidività.

Signor Presidente, noi non ci facciamo illusioni: abbiamo già dichiarato che questa legge non risolverà il problema della delinquenza. Non abbiamo questa chimera, ma perseguiamo una diminuzione del fenomeno della recidività. Vi sono delinquenti che hanno una particolare inclinazione al delitto: in riferimento ad essi non si può parlare di rieducazione. Vi sono delinquenti che hanno fatto del delitto una scelta: a loro riguardo non si può parlare di rieducazione. Ma vi sono moltissimi delinquenti rispetto ai quali una azione finalizzata a quello scopo, posta in essere durante l'esecuzione della pena, può portare al loro riadattamento sociale.

Ecco le finalità di questo disegno di legge, di questa riforma, che non sono né quella di sovvertire il concetto di pena, né quella di indebolire l'esigenza della difesa

sociale. Anzi, questa riforma mira soprattutto, direi unicamente, ad organizzare un efficace sistema di difesa sociale contro il delitto e contro la recidiva nel delitto. (*Applausi a sinistra*).

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo sull'ordine del giorno De Marzio?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il parere del Governo è negativo e conforme alle argomentazioni dell'onorevole Musotto. Osservo, senza entrare nella disputa dottrinaria – che credo non abbia alcuna attinenza con il documento che ci accingiamo a votare – che l'ordine del giorno di non passaggio agli articoli, così come la richiesta di deferire la formulazione degli articoli del disegno di legge alla competente Commissione, siano entrambi gli strumenti attuativi di una volontà politica, per altro rispettabile, che il Movimento sociale italiano-destra nazionale ha già espresso in altro momento e in altra sede, oltre che ora in aula: la volontà di non fare questa riforma penitenziaria.

Desidero ricordare, per placare le apprensioni di chi pensasse che abbiamo fatto una discussione frettolosa, che questo disegno di legge si trascina da tre legislature, tanto è vero che abbiamo, com'era doveroso, liberato il mio predecessore dall'accusa veramente ingiusta di essersi atteggiato come sovvertitore delle cose, avendo egli soltanto sostenuto durante il suo periodo ministeriale un disegno di legge che era stato presentato al Senato dall'allora ministro di grazia e giustizia onorevole Gonella e che a sua volta si ricollegava a disegni di legge presentati ancora precedentemente. Quindi il disegno di legge ha un lungo corso di tre legislature; potrei dire pure di quattro legislature, perché era stata presentata una proposta simile dall'onorevole Gonella in una legislatura precedente, proposta che poi decadde senza essere esaminata.

In questa legislatura questo provvedimento ha subito già un esame approfondito da parte del Senato; la Commissione giustizia della Camera, di cui allora avevo l'onore di essere il presidente, lo ha esaminato con estrema cura, approfondendo tutte le questioni che esso comportava: quelle teoriche, sulle quali vi siete fermati in questo momento, e quelle pratiche, quali ad esempio le insufficienze strumentali, che possono far nascere qualche dubbio sulla immediata efficacia delle misure in esame. Ritengo quindi che il legislatore, senza alcuna remora e senza la preoccupazione di perdere del tempo, abbia compiuto interamente il suo dovere, approfondendo la materia in tuttti i suoi aspetti.

L'onorevole Pazzaglia, auspicando una previa sperimentazione del provvedimento al nostro esame, ha introdotto un argomento polemico; io vorrei rispondergli che il compito del legislatore non si esaurisce con l'approvazione del progetto di legge, dal momento che è sempre possibile correggere successivamente le deficienze che emergessero in sede di applicazione della legge stessa. Esprimo pertanto parere contrario all'ordine del giorno De Marzio di non passaggio agli articoli.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno De Marzio di non passaggio all'esame degli articoli.

(*È respinto*).

Qual è il parere del Governo sulla proposta Pazzaglia di deferire la formulazione degli articoli del disegno di legge n. 2624 alla competente Commissione permanente in sede redigente?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Vorrei anzitutto ricordare che l'esame di un progetto di legge in una Commissione in sede redigente ha lo scopo di snellire una discussione che si profili lunga e complessa, conferendo al tempo stesso al dibattito un'elasticità che solo il più ristretto ambito della Commissione permette. Nel caso in esame, invece, la discussione è già stata assai ampia sia in Commissione in sede referente (con partecipazione notevole anche dei rappresentanti del MSI-destra nazionale) sia in Assemblea. Non vedo quindi perché si debba ora rinviare alla sede redigente per la rielaborazione degli articoli di un progetto di legge che è già stato ampiamente approfondito. Sono pertanto contrario alla proposta dell'onorevole Pazzaglia.

Votazione segreta mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Indìco la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta Pazzaglia di deferire alla competente Commissione in sede redigente la formulazione degli articoli del disegno di legge n. 2624, riservando all'Assemblea la discussione, a norma dell'articolo 85 del regolamento, degli articoli così formulati.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione ed invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Poiché la Camera non è in numero legale per deliberare, a norma del secondo comma dell'articolo 47 del regolamento, sospendo la seduta per un'ora.

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
Achilli
Aiardi
Aldrovandi
Alfano
Aliverti
Aloi
Amadei
Amadeo
Andreoni
Andreotti
Angelini
Antoniozzi
Artali
Assante
Astolfi Maruzza
Azzaro
Baccalini
Baghino
Baldassari
Baldassi
Ballarin
Barba
Bardelli
Bardotti
Bargellini
Bastianelli
Beccaria
Becciu
Belci
Bellotti
Bemporad
Bensi
Berloffa
Bernardi
Bertè
Bianchi Alfredo
Bianco
Biasini
Bini
Bodrato
Bogi
Boldrin
Boldrini
Bollati
Bologna
Bonalumi
Bonifazi
Borghi
Borra
Borromeo D'Adda
Bortolani
Bortot
Bosco
Bottarelli
Bottari
Bova
Bozzi
Brini
Bubbico
Bucciarelli Ducci
Buffone
Busetto
Buzzi
Cabras
Canestrari
Capra
Cariglia
Cároli
Carrà
Carri
Caruso
Casapieri Quagliotti Carmen
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa
Castelli
Castellucci
Cataldo
Catella
Cattaneo Petrini Giannina
Cavaliere
Ceccherini
Ceravolo
Cerra
Cerullo
Cesaroni
Chanoux
Chiovini Cecilia
Ciacci
Cittadini
Coccia
Codacci-Pisanelli
Colucci
Conte
Corà
Corghi
Corti
Costamagna
Cuminetti
D'Alema
D'Alessio
Dal Maso
Damico
D'Angelo
D'Aniello
D'Auria
de Carneri
Del Duca
De Leonardis
Dell'Andro
Del Pennino
De Maria
De Marzio
de Meo
De Sabbata
Di Giannantonio
Di Gioia
di Nardo
Di Puccio
Donelli
Dulbecco
Esposto
Federici
Felici
Felisetti
Ferretti
Ferri Mario
Fioret
Fioriello
Flamigni
Fontana
Fortuna
Foscarini
Fracanzani
Fracchia
Franchi
Furia
Fusaro
Galasso
Galli
Galloni
Garbi
Gargani
Gasco
Gaspari
Gastone
Gerolimetto
Giannini
Giglia
Giomo
Giordano
Giovanardi
Giovannini
Giudiceandrea
Gramegna
Grassi Bertazzi
Guerrini
Guglielmino
Ianniello
Iozzelli
Iperico
Ippolito
Isgrò
Korach
La Bella
Laforgia
Lamanna
Lapenta
Lavagnoli
Lobianco
Lodi Adriana
Lo Porto
Lucchesi
Lucifredi
Luraschi
Macchiavelli
Maggioni
Magnani Noya Maria
Magrì
Malagugini
Manca
Mancinelli
Manco
Mantella
Mariani
Marocco
Martelli
Martini Maria Eletta
Marzotto Caotorta
Maschiella
Masullo
Mattarelli
Mazzarrino
Mazzola
Mendola Giuseppa
Menicacci
Menichino
Meucci
Miceli Vincenzo
Micheli Pietro
Mignani
Milani

Miotti Carli Amalia
Mirate
Monti Maurizio
Monti Renato
Morini
Musotto
Nahoum
Natali
Niccolai Cesarino
Niccoli
Nicolazzi
Noberasco
Nucci
Olivi
Orlandi
Orsini
Padula
Pani
Pascariello
Patriarca
Pavone
Pazzaglia
Pedini
Pegoraro
Pellicani Giovanni
Pellizzari
Pennacchini
Perantuono
Pezzati
Piccoli
Piccone
Pirolo
Pisicchio
Pistillo
Pochetti
Prearo
Pumilia
Radi
Raicich
Rausa
Reale Giuseppe
Reale Oronzo
Restivo
Revelli
Riccio Stefano
Riga Grazia
Rognoni
Ruffini
Russo Carlo
Russo Quirino
Sabbatini
Salvi
Sandomenico
Scarlato
Schiavon
Scipioni
Scutari
Semeraro
Serrentino
Servadei
Sgarbi Bompani Luciana
Sinesio
Skerk
Sobrero
Spagnoli
Speranza
Spinelli
Spitella
Stefanelli
Storchi
Sullo
Talassi Giorgi Renata
Tamini
Tani
Tantalo
Tarabini
Tassi
Tedeschi
Terraroli
Tesi
Tessari
Todros
Traversa
Triva
Truzzi
Turchi
Turnaturi
Urso Giacinto
Vaghi
Vagli Rosalia
Valiante
Valori
Vecchiarelli
Venegoni
Villa
Vincenzi
Vitale
Volpe
Zaccagnini
Zamberletti
Zanibelli
Zanini
Zolla
Zurlo

Si è astenuto:

Allera

Sono in missione:

Anselmi Tina
Vetrone

La seduta, sospesa alle 17,20, è ripresa alle 18,20.

PRESIDENTE. Onorevole Pazzaglia, insiste nella richiesta di votazione a scrutinio segreto ?

PAZZAGLIA. Sì, signor Presidente.

Votazione segreta mediante procedimento elettronico.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta, mediante procedimento elettronico, sulla proposta Pazzaglia di deferire alla competente Commissione in sede redigente la formulazione degli articoli del disegno di legge n. 2624, riservando all'Assemblea la discussione, a norma dell'articolo 85 del regolamento, degli articoli così formulati.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a verificarne le risultanze.

(*I deputati segretari verificano le risultanze della votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti 340
Maggioranza 171
Voti favorevoli . . . 26
Voti contrari 314

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores
Achilli
Aiardi
Aldrovandi
Alfano
Aliverti
Allera
Allocca
Amadei
Amadeo
Andreoni
Angelini
Antoniozzi
Artali
Assante
Astolfi Maruzza
Azzaro
Baccalini
Baghino
Balasso
Baldassari
Baldassi
Baldi
Ballarin
Bandiera
Barba
Bardotti
Bargellini

Bassi
Bastianelli
Beccaria
Belci
Bellotti
Bemporad
Bensi
Berlinguer Giovanni
Berloffa
Bernardi
Bernini
Bertè
Bianchi Alfredo
Bianchi Fortunato
Bianco
Biasini
Bini
Bodrato
Boffardi Ines
Bogi
Boldrini
Bollati
Bologna
Bonalumi
Bonifazi
Bonomi
Borghi
Borra
Bortot
Bottarelli
Bottari
Bova
Bressani
Brini
Busetto
Buzzi
Cabras
Caiazza
Calabrò
Calvetti
Canestrari
Capra
Caradonna
Carenini
Cariglia
Carrà
Carri
Caruso
Casapieri Quagliotti Carmen
Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa
Cassano
Castelli
Castellucci
Cataldo
Catanzariti
Catella
Cavaliere
Ceccherini
Ceravolo
Cerra
Cesaroni
Chanoux
Chiarante
Chiovini Cecilia
Ciacci
Cirillo
Cittadini
Coccia
Codacci-Pisanelli
Colucci
Conte
Corghi
Corti
Costamagna
Cristofori
Cuminetti
D'Alema
D'Alessio
Dall'Armellina
Dal Maso
Damico
D'Angelo
D'Aniello
D'Auria
de Carneri
de' Cocci
Degan
Del Duca
De Leonardis
Dell'Andro
Del Pennino
De Maria
de Meo
De Sabbata
Di Giannantonio
Di Gioia
Di Giulio
Di Marino
di Nardo
Di Puccio
Donelli
Drago
Dulbecco
Esposto
Fabbri
Federici
Felisetti
Ferretti
Ferri Mario
Fibbi Giulietta
Fioret
Fioriello
Fontana
Foscarini
Fracanzani
Fracchia
Franchi
Frasca
Furia
Fusaro
Galasso
Galli
Galloni
Galluzzi
Garbi
Gargani
Gargano
Gasco
Gaspari
Gastone
Gerolimetto
Giadresco
Giannini
Giglia
Giomo
Giordano
Giovanardi
Giovannini
Giudiceandrea
Gramegna
Grassi Bertazzi
Guarra
Guerrini
Guglielmino
Ianniello
Ingrao
Iotti Leonilde
Iozzelli
Iperico
Ippolito
Isgrò
Jacazzi
Korach
La Bella
Laforgia
La Loggia
Lamanna
Lapenta
La Torre
Lattanzio
Lavagnoli
Lima
Lodi Adriana
Lucchesi
Lucifredi
Luraschi
Macaluso Antonino
Macchiavelli
Maggioni
Magnani Noya Maria
Magrì
Malagugini
Malfatti
Manca
Mancinelli
Mancini Vincenzo
Mantella
Marocco
Martelli
Martini Maria Eletta
Marzotto Caotorta
Maschiella
Mattarelli
Mazzarrino
Mazzola
Mendola Giuseppa
Menicacci
Menichino
Merli
Messeni Nemagna
Meucci
Miceli Vincenzo
Micheli Pietro
Mignani
Milani
Miotti Carli Amalia
Mirate
Miroglio
Molè
Monti Maurizio
Monti Renato
Morini
Musotto
Nahoum
Napolitano
Natali
Natta
Negrari
Niccolai Cesarino
Niccoli
Nicolazzi
Noberasco
Olivi
Orlando
Orsini
Padula
Pani
Papa
Pascariello
Patriarca
Pavone
Pazzaglia
Pedini
Peggio
Pellicani Giovanni
Pellizzari
Pennacchini
Perantuono
Pezzati
Picchioni

Piccoli
Piccone
Pirolo
Pisicchio
Pistillo
Pochetti
Prandini
Prearo
Pumilia
Radi
Raicich
Rausa
Reale Giuseppe
Rende
Restivo
Revelli
Riccio Stefano
Riga Grazia
Riz
Rognoni
Russo Carlo
Russo Quirino
Sabbatini
Salvi
Sandomenico
Scarlato
Schiavon
Scipioni
Scutari
Sedati
Semeraro
Servadei
Sgarbi Bompani Luciana
Sgarlata
Sinesio
Skerk
Sobrero
Spagnoli
Speranza
Spinelli
Spitella
Stefanelli
Storchi
Talassi Giorgi Renata
Tamini
Tani
Tantalo
Tarabini
Tedeschi
Terranova
Terraroli
Tesi
Tessari
Todros
Traversa
Tripodi Girolamo
Triva
Trombadori
Turchi
Turnaturi
Urso Giacinto
Vaghi
Vagli Rosalia
Valori
Vania
Vecchiarelli
Venegoni
Vetere
Vetrano
Villa
Vincelli
Vincenzi
Vitale
Volpe
Zaccagnini
Zamberletti
Zanibelli
Zanini
Zolla
Zoppi
Zurlo

Sono in missione:

Anselmi Tina
Vetrone

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli nel testo della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

GUARRA, *Segretario*, legge:

« Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona.

Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità, senza discriminazioni in ordine a nazionalità, razza e condizioni economiche e sociali, a opinioni politiche e a credenze religiose.

Negli istituti devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina. Non possono essere adottate restrizioni non giustificabili con le esigenze predette o, nei confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari.

I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il loro nome.

Il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.

Nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi. Il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti.

Il trattamento dei sottoposti alle misure di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario e della casa di cura e di custodia è prevalentemente fondato sulla cura specialistica delle infermità e delle anormalità psichiche ».

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 1 l'onorevole Tassi. Ne ha facoltà.

TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor ministro, l'approfondito dibattito svoltosi alla Camera su questo disegno di legge prima dell'apertura della crisi di governo ed il fatto di essermi già soffermato sull'articolo 1 nel corso della discussione sulle linee generali mi esimono dal richiamare le ragioni di fondo che inducono, a nostro avviso, a non approvare il disegno di legge n. 2624. D'altro canto, le ragioni di fondo sono state testé ben sintetizzate dall'onorevole Pazzaglia allorché ha illustrato le proposte del nostro gruppo. Pertanto la nostra analisi critica riguardo all'articolo 1 si àncora alla formulazione testuale di esso.

Per la verità leggendo l'articolo 1 non ho ben compreso se per noi, cioè per il legislatore, da un po' di tempo a questa parte la Costituzione sia rimasta un qualche cosa di astratto e lontano, un qualche cosa che non debba essere realmente il fondamento dell'ordinamento giuridico, come ogni testo costituzionale deve essere, ma un qualcosa del tutto teorico ed astratto: infatti ogni

volta che si disciplina legislativamente una qualsiasi materia si ritiene necessario richiamare nella legge i princìpi fondamentali previsti dalla Costituzione sull'argomento. Per esempio, se leggiamo l'articolo 1, riscontriamo che almeno tre commi non sono altro che la piena – e qualche volta nemmeno perfetta dal punto di vista lessicale – ripetizione di princìpi contenuti nella Costituzione. L'ordinamento giuridico è un qualcosa di unico ed unitario; esso è ordinato secondo una scala gerarchica delle fonti, al vertice della quale è posta la Costituzione: ed allora è perfettamente superfluo per noi ogni volta che elaboriamo una nuova norma giuridica richiamarci ai princìpi della Costituzione. Se ogni volta dovessimo trasfondere materialmente nella legge la rielaborazione dei princìpi che la Costituzione sancisce, finiremmo col compiere un lavoro inutile, oltre che scorretto sotto il profilo strettamente legislativo. Che significato ha dire: « Il trattamento penitenziario deve essere conforme ad umanità e deve assicurare il rispetto della dignità della persona » ? Molto meglio il Costituente ha detto: « Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato». Quando un principio è già contenuto nella Costituzione, che cosa deve fare il legislatore ordinario ? Uniformarvisi e basta, tradurre materialmente in norme il principio stesso. O la introduzione di un certo dettato in una norma derivata ha il significato di una specificazione rispetto alla norma superiore, costituita dal principio costituzionale; o non ha alcun significato, ed allora non vedo il perché di un'introduzione siffatta.

Questa la ragione per la quale riteniamo che il primo comma dell'articolo 1 sia assolutamente inutile. Credo che ci si debba porre la seguente domanda: al legislatore era permesso fare qualcosa di più e di diverso, rispetto al principio sancito nell'articolo 27, terzo comma, della Costituzione ? No, senza alcun dubbio. Non può quindi, il legislatore, pretendere di introdurre nei princìpi direttivi della legge al nostro esame se non il semplice richiamo della norma costituzionale, senza riprodurla o (malamente) parafrasarla.

Un identico discorso può essere fatto a proposito del secondo comma dell'articolo in esame, che recita: « Il trattamento è improntato ad assoluta imparzialità ». Forse che, ove non vi fosse nella norma questa frase, il trattamento potrebbe essere improntato a parzialità ? Forse che l'introduzione di questo principio permetterà il non ripetersi in futuro di fatti come quelli che sono accaduti in questi ultimi tempi (un detenuto non viene mandato in infermeria solo perché non è simpatico ad un giudice istruttore o ad un pubblico ministero, od ancora perché non è simpatico al comitato interno dell'ospedale o della stessa infermeria) ? No, certamente. Ed allora molto meglio non introdurre siffatte apodittiche affermazioni, perché con esse si finisce con l'accelerare e aggravare quel processo di progressiva disistima del cittadino per le norme giuridiche che lo porta a considerare le stesse come altrettante « gride » di manzoniana memoria. Non bisogna essere, neppure nella veste di legislatori, presuntuosi. Si deve essere umili ed umani; ed il legislatore deve rimanere fedele al proprio compito: regolare, cioè, i rapporti sociali *ne cives ad arma ruant.*

I princìpi che si pretenderebbe ora di sancire sono già prescritti nel nostro ordinamento, perfettamente, precisamente, direi « inabolibilmente », fino a che non sia modificata la stessa Costituzione della Repubblica.

Forse che fino ad oggi il trattamento dei condannati poteva avere un carattere discriminatorio a seconda della nazionalità, ad esempio, del reo ? No, in maniera assoluta. Quindi, non è una riforma l'affermare che d'ora in poi – visto che la legge regola solo il futuro – i trattamenti non dovranno comportare alcuna discriminazione relativa a nazionalità, razza, condizioni economiche e sociali, opinioni politiche, credenze religiose. Basta a questo scopo il richiamo dell'articolo 3 della Costituzione, che informa di sé il nostro ordinamento. Se le norme vigenti in materia fossero state in contraddizione con il detto principio, la Corte costituzionale avrebbe provveduto a correggerle. In sostanza, ci troviamo di fronte ad una affermazione pleonastica e quindi inutile. Ma quel che preoccupa maggiormente la nostra parte politica è che l'intera vicenda conferma come il legislatore abbia perduto il contatto con il paese reale, e, non avendo più ben presenti questi princìpi, si affanni a ripeterli a sé stesso più che ad imporli ad altri.

Negli istituti di pena questo dovrebbe essere un principio direttivo: mantenere l'ordine e la disciplina. Fermo restando che non possano essere adottate, sulle persone degli imputati, restrizioni ingiustificabili con le esigenze predette, e non indispensabili ai fini della giustizia, quello dell'ordine e

della disciplina dovrebbe appunto essere un principio direttivo di una riforma carceraria. Ma, invero, non so come si potranno mantenere ordine e disciplina con le norme che questo articolo 1 detta per la regolamentazione della vita nelle case di pena e, in genere, nelle carceri.

Il punto importante sarebbe in realtà quello di cominciare a dar pratica attuazione alla norma dell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione: « l'imputato non è considerato colpevole fino alla condanna definitiva ». Questa sarebbe effettivamente una riforma valida, tale da permettere al nostro ordinamento penitenziario di fare un salto di qualità. Il fatto che la carcerazione preventiva sia, pacificamente, non un modo anticipato di scontare la condanna – che potrà conseguire o no dalla sentenza – ma semplicemente una misura cautelare intesa ad evitare l'inquinamento delle prove, oppure che l'imputato si sottragga alla giustizia, dovrebbe portare effettivamente l'indicazione della riforma in questo senso. Già oggi si potrebbe fare qualche cosa, nonostante la mancanza di mezzi, di locali e di personale; ma, per la verità, in nessun carcere italiano, viste le direttive carenti e contraddittorie emanate in proposito dai vari ministri che si sono succeduti nel dicastero della giustizia, si è mai cercato di dare attuazione concreta a questa differenziazione sostanziale tra coloro che sono ristretti in via preventiva per determinate garanzie ed esigenze di giustizia, e coloro che sono, invece, ristretti in via definitiva per dover scontare le conseguenze dell'illecito che li ha portati nelle patrie galere.

Il quarto comma afferma effettivamente una esigenza moderna: l'uomo non deve diventare un numero. In verità, pian pianino stiamo diventando dei numeri, anche noi, che non siamo in carcere. Infatti, con il codice fiscale, con la meccanizzazione che ormai incombe su tutte le nostre possibilità di vita, siamo diventati più « numeri » di quanto non pensiamo di essere. Però è ben giusto che, nel rapporto – che deve essere ordinato e disciplinato, ma non deve mai perdere il senso dell'umanità – tra coloro che sono addetti all'ordine e all'organizzazione delle case carcerarie, e coloro che sono soggetti alla restrizione della libertà, vi sia quel rispetto della persona che è proprio rappresentato dalla indicazione dell'uomo col suo nome e cognome, dell'uomo che, se ha sbagliato, non per questo deve subire inutili vessazioni quale quella di non essere indicato con le sue generalità. Ma nel comma successivo – « il trattamento degli imputati deve essere rigorosamente informato al principio che essi non sono considerati colpevoli sino alla condanna definitiva » – ricadiamo ancora una volta nell'errore che mi sono già permesso di indicare per i commi primo e secondo: la norma, cioè, non è che il riecheggiamento di una dizione costituzionale che, quindi, non necessita e non deve essere duplicata, ma solo rigorosamente applicata.

Il comma successivo afferma che « nei confronti dei condannati e degli internati deve essere attuato un trattamento rieducativo che tenda, anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno, al reinserimento sociale degli stessi ». Qui il discorso ci potrebbe portare molto lontano. Ultimamente, contraddicendo quelle che forse potevano essere le aspettative di tanti esperti di diritto e di tanti studiosi della dottrina giuridica, la Corte costituzionale, pur nel rispetto del terzo comma dell'articolo 27 della Costituzione, ha ritenuto che anche l'ergastolo in Italia abbia piena nazionalità giuridica. Quindi, questo principio deve essere già applicato soltanto a quelle norme e a quella parte della riforma che non considerano la vita carceraria dell'ergastolano. Voler garantire anche a chi è condannato all'ergastolo la permanenza di contatti con l'esterno potrebbe – contrariamente a quello che è il significato e l'intendimento che certamente si prefiggono i nostri riformatori con la normativa al nostro esame – addirittura venire ad aggravarne ulteriormente la condizione. Non c'è peggior cosa che ricordare la buona fortuna nella cattiva; e per il condannato all'ergastolo, per colui che non ha alcuna speranza di poter effettivamente rientrare nella vita sociale, non si può certo parlare di utilità che questo eventuale contatto con il mondo esterno potrebbe avere ai fini di un suo reinserimento nella vita sociale.

Si sancisce inoltre che il trattamento è attuato secondo un criterio di individualizzazione in rapporto alle specifiche condizioni dei soggetti. Ma, signor Presidente, onorevoli colleghi, qui siamo veramente in presenza di fenomeni di farneticazione. In una situazione carceraria generale veramente infima, nell'attuale condizione delle strutture e degli stessi locali adibiti a carceri (si pensi che molti di essi all'epoca della loro progettazione e costruzione non erano stati studiati in vista di questa destinazione), è veramente difficile parlare di concreta applicazione di questa ri-

forma in un prossimo futuro. Noi sappiamo che il tempo di validità di una legge non supera generalmente una o due generazioni: e a nostro avviso sarà ben difficile che questa riforma trovi applicazione prima che sia considerata dal futuro legislatore assolutamente obsoleta. Noi riteniamo già sin d'ora che essa risulterà non sintonizzata con i tempi, e proprio per l'assenza degli strumenti più necessari: le carceri e il personale. È nota la continua emorragia di personale dalle carceri giudiziarie. Quanti nel passato si erano avviati a questa carriera, oggi, in considerazione dei continui rischi e pericoli che corrono anche per la propria incolumità fisica, in conseguenza dell'assoluta mancanza di sensibilità del legislatore e degli organi superiori, cercano di cambiare professione, sguarnendo gli organici già carenti.

Non so quale sia la situazione nelle carceri del sud; ma certamente la situazione nelle carceri del nord, e in particolare quella in cui si trovano le carceri della mia circoscrizione, è veramente spaventosa. Si pensi che in stabilimenti carcerari di Modena e di Parma mancano persino le garitte; e i carcerieri, al fine di impedire le evasioni, sono costretti a girare per il cortile e al buio, con il rischio di venire disarmati da eventuali evasori. La situazione, sotto questi aspetti, in quelle carceri è veramente drammatica. Eppure, nonostante tutte le richieste reiteratamente avanzate, nulla si è fatto per ovviare ai più gravi inconvenienti.

Ed oggi si parla di individualizzazione della pena, oggi si vorrebbe addirittura – e sarebbe un bene se questo obiettivo si potesse raggiungere – che la pena fosse stabilita non solo in relazione al reato, ma anche ai soggetti che lo hanno commesso, per far sì che costoro, che non sono certamente i cittadini più benemeriti della Repubblica, abbiano dei trattamenti migliori di quanti invece – come i mutilati e gli invalidi di guerra che dimostrano oggi in piazza di Montecitorio – lamentano di essere stati dimenticati dalla patria che hanno servito, ed alla quale hanno sacrificato salute ed integrità fisica!

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ZACCAGNINI

TASSI. « Il trattamento dei sottoposti alle misure di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario e della casa di cura e di custodia è prevalentemente fondato sulla cura specialistica delle infermità e delle anormalità psichiche ». Questo è senz'altro giusto: sull'ultimo comma non ho critiche da avanzare.

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi compiaccio per la coerenza: è proprio il comma di cui avete chiesto la soppressione!

TASSI. Quando colui che ha commesso un reato viene giustamente e rettamente considerato come non *compos sui*, e quindi non responsabile dei suoi atti, egli deve essere considerato a tutti gli effetti un ammalato, e come tale dev'essere curato. Certamente, nelle condizioni in cui versano i nostri ospedali – ieri leggevo su un giornale che gli ospedali stanno per chiudere (non credo per mancanza di assistiti o di persone che necessitano di cure, ma piuttosto per mancanza di mezzi per l'acquisto degli strumenti di cura) – ritengo ben difficile che anche quest'ultimo comma, così importante, possa essere attuato, e che la riforma possa trovare pratica applicazione.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare sull'articolo 1 l'onorevole di Nardo. Ne ha facoltà.

DI NARDO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, onorevole ministro, com'è mia abitudine ed anche perché sono già intervenuto nella discussione sulle linee generali, sarò piuttosto breve.

L'articolo 1 ha carattere di impostazione: devo riconoscere che il disegno di legge, già da me criticato, è, per lo meno in ciò, ben fatto, perché, se non ha tale natura il primo articolo, non può averla nessun'altra norma del testo legislativo.

Ebbene, nel mio intervento in sede di discussione sulle linee generali ho criticato proprio l'impostazione di questo disegno di legge. Non si tratta dei singoli punti: non si mette in discussione che il vestito del detenuto debba essere ben fatto (perché, d'altro canto, dovrebbe essere fatto male?), o che il detenuto, una volta ricoverato in ospedale, debba essere ben curato (perché dovrebbe essere curato male?). Non sono queste affermazioni (in verità lapalissiane) o i tentativi di adeguamento dell'ordinamento carcerario a princìpi di filosofia umana e morale, a moduli di sana convivenza, che voglio criticare: quelli indicati sono infatti punti su cui convengo. Ciò che invece non mi trova concorde è l'impostazione del disegno di legge. Ritengo – ripeterò brevissimamente quello che

già ebbi a dire – che il sano viver civile è espresso da una giusta dosatura di coercizione e di permissività; e ritengo poi che per coloro che hanno commesso delitti, per coloro che scontano una pena, la coercibilità debba essere prevalente rispetto alla permissività, che dovrebbe essere minima. I detenuti infatti, quanto meno, sono persone malate, quanto meno hanno dimostrato, durante il corso della loro vita, di non possedere freni inibitori. Ora, se ci dimostriamo eccessivamente permissivi nei riguardi di costoro, ci troviamo di fronte a fenomeni come quelli di Alessandria e di Firenze, come quelli che stanno avvenendo in varie carceri italiane.

Devo ricordare che questo disegno di legge era stato assegnato alla Commissione giustizia in sede legislativa, e che proprio dopo il manifestarsi dei fenomeni ricordati, per volontà di taluni gruppi (ma non credo fossero dissenzienti anche altri gruppi, pur se, per imposizione delle segreterie di partito, non si sono associati all'iniziativa) è stato rimesso all'Assemblea. Gli stessi carcerati, con il loro comportamento, hanno in fondo determinato tale situazione: ed io devo ricordare le concordanti dichiarazioni del collega onorevole Manco e mie dopo i fatti di Alessandria. Erano sopravvenuti degli indubbi fatti nuovi.

L'onorevole Musotto ha affermato questa sera che non è vero che il provvedimento in esame sia assolutamente permissivo. D'accordo, ma esso è in ogni caso notevolmente permissivo.

Ho già detto in un'altra occasione che il gran numero di emendamenti presentati da esponenti democristiani (come gli onorevoli Stefano Riccio e Cavaliere) dimostra il mancato allineamento di quel gruppo con le posizioni affermate dal relatore socialista onorevole Felisetti.

In questo articolo 1 si notano subito due enunciazioni discordanti. Si dice in primo luogo che negli istituti di pena devono essere mantenuti l'ordine e la disciplina: affermazione lapalissiana. Sarebbe come dire che gli abiti devono essere di buona fattura e che i malati devono essere curati.

Non basta fare affermazioni di questo genere. Bisogna poi collegarle con le facoltà che più avanti sono concesse ai detenuti, nel quadro di una permissività che a quanto pare deve servire a fare in modo che il detenuto non si senta detenuto, che colui che sta espiando una pena non si renda conto di espiare una pena. Così però salta qualsiasi ordine e qualsiasi disciplina.

Si veda, ad esempio, quanto è previsto dal penultimo comma: i condannati hanno la facoltà (quasi quasi si configurano dei veri e propri diritti soggettivi) di intrattenere contatti con il mondo esterno. Ricordiamo tutti che il ministro di grazia e giustizia del precedente Governo incitava i detenuti delle carceri di Firenze, di Genova, di Alessandria a tenere conferenze stampa. È lo stesso Ministero della giustizia a finanziare i giornali settimanali o mensili che vengono pubblicati negli istituti di pena e spediti anche a tutti i parlamentari: quegli stessi giornali in cui, facendo la morale da un'altissima cattedra, si va a parare in sostanza in un ricatto al Parlamento con la minaccia di nuove rivolte.

Che cosa significa, dunque, « contatti con l'ambiente esterno »? Che i detenuti devono di tanto in tanto andare a casa per sodisfare le loro esigenze fisiologiche? O che magari si chiuderà un occhio se si piglieranno la loro vendetta uccidendo un testimone a carico o un parente della parte lesa?

Che significa, dunque, questa concessione dei « contatti con l'ambiente esterno », o del mondo esterno con i carcerati? Magari le organizzazioni sindacali andranno a portare un po' d'alcol da buttare sul braciere già sufficientemente surriscaldato... Io sono appassionato di diritto pubblico, esercito la professione di civilista e ho vissuto anche la vita delle carceri. Mi si creda dunque se dico che, quando l'individuo è recluso, esagera i toni: costretto a ragionare con se stesso, fa un'introspezione ed è portato ad odiare tutti. Il concetto universale, in questo campo, è tuttavia più ottimistico: che dal carcere l'uomo ritorni redento alla società e si reinserisca in essa, migliorato. Ora, con questa norma voi non lo migliorate affatto. È indubbio che la società debba andare verso una maggiore permissività; ma, d'altro canto, l'individuo deve meritare questa maggiore libertà.

Non ho altro da dire in merito a questo articolo 1; auspico soltanto che il nostro emendamento che prevede la soppressione delle parole « anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno » venga approvato dall'Assemblea. (*Applausi a destra*).

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al sesto comma, sopprimere le parole: anche attraverso i contatti con l'ambiente esterno.

1. 2. **Manco.**

Sopprimere l'ultimo comma.

1. 1. **Manco, di Nardo, Milia, Macaluso Antonino.**

MANCO. Li do per illustrati, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questi emendamenti?

FELISETTI, *Relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento 1. 2, favorevole all'emendamento 1. 1.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo concorda con la Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Manco, mantiene il suo emendamento 1. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

MANCO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Manco 1. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel testo così modificato.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 2.

GUARRA, *Segretario*, legge:

« Le spese per l'esecuzione delle pene e delle misure di sicurezza detentive sono a carico dello Stato.

Il rimborso delle spese di mantenimento da parte dei condannati si effettua ai termini degli articoli 145, 188, 189 e 191 del codice penale e 274 del codice di procedura penale.

Il rimborso delle spese di mantenimento da parte degli internati si effettua mediante prelievo di una quota della remunerazione a norma del penultimo capoverso dell'articolo 213 del codice penale, ovvero per effetto della disposizione sul rimborso delle spese di spedalità, richiamata nell'ultima parte dell'articolo 213 del codice penale.

Sono spese di mantenimento quelle concernenti gli alimenti ed il corredo.

Per il recupero di tali spese il ministro di grazia e giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, sentito il ministro del tesoro, la quota media di mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il secondo comma.

2. 1. **Coccia, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

Al secondo comma aggiungere, in fine, le parole: Sono esonerati dal rimborso i detenuti che risultino di disagiate condizioni economiche e abbiano tenuto regolare condotta.

2. 2. **Coccia, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

All'ultimo comma aggiungere, in fine, le parole: che deve essere in ogni caso non superiore ai due terzi del costo reale.

2. 3. **Coccia, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

L'onorevole Coccia ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

COCCIA. Signor Presidente, l'emendamento 2. 1 si illustra da sé e con esso il nostro gruppo intende rimanere coerente con la scelta compiuta al riguardo nella discussione in Senato dello stesso disegno di legge.

Ritiriamo l'emendamento 2. 2 a seguito di un accordo intervenuto in sede di « Comitato dei nove », riservandoci di riproporre il problema in occasione della discussione di un altro articolo.

Ritiriamo anche l'emendamento 2. 3, essendovi sullo stesso tema un emendamento della Commissione che ci trova consenzienti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'ultimo comma con il seguente:

Il rimborso delle spese di mantenimento ha luogo per una quota non superiore ai due terzi del costo reale. Il ministro di grazia e giustizia, al principio di ogni esercizio finanziario, determina, sentito il ministro del tesoro, la quota media di mantenimento dei detenuti in tutti gli stabilimenti della Repubblica.

2. 4. **La Commissione.**

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 2?

FELISETTI, *Relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento 2. 1, in quanto ritiene che debba essere affermato il principio del mantenimento a carico del condannato. D'altra parte lo stesso articolato prevede, all'articolo 57 – questa è la ragione per la quale i presentatori dell'emendamento 2. 2 dichiarano di ritirarlo – il principio del condono, dell'abbuono delle spese di mantenimento per quei detenuti che non siano in condizione di poter sopportare questo peso, subordinatamente ad una loro condotta normale.

Riassumendo, la Commissione esprime parere contrario all'emendamento 2. 1; prende atto del ritiro degli emendamenti 2. 2 e 2. 3, per il quale ultimo ritiene che esso possa essere opportunamente sostituito dall'emendamento 2. 4 presentato dalla Commissione, di cui è stata data poc'anzi lettura e che non ha bisogno di ampia illustrazione. Questo emendamento, in sostanza, crea una condizione di certezza circa l'importo massimo della detrazione per spese di mantenimento (due terzi del costo reale sostenuto).

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi associo alle considerazioni del relatore ed esprimo parere contrario all'emendamento Coccia 2. 1 e favorevole all'emendamento della Commissione 2. 4, che recepisce in sostanza l'emendamento ritirato Coccia 2. 3.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Coccia, mantiene il suo emendamento 2. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

COCCIA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2. 4, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 2 nel testo così modificato.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 3.

GUARRA, *Segretario*, legge:

« Negli istituti penitenziari è assicurata ai detenuti e agli internati parità di condizioni di vita. In particolare il regolamento stabilisce limitazioni in ordine all'ammontare del peculio disponibile e dei beni provenienti dall'esterno ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole: e dei beni provenienti dall'esterno.

3. 1. **Riccio Stefano.**

RICCIO STEFANO. Rinuncio allo svolgimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

FELISETTI, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Riccio, mantiene il suo emendamento 3. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RICCIO STEFANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo 3-bis:

I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge anche se si trovano in stato di interdizione legale.

3. 01. **Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Coccia, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo 3-bis:

I detenuti e gli internati esercitano personalmente i diritti loro derivanti dalla presente legge, esclusi coloro che si trovano in stato di interdizione legale.

3. 02. **Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Coccia, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

COCCIA. Ritiriamo l'articolo aggiuntivo 3. 01, che ripristina il testo approvato dal Senato, perché la Commissione possa farlo proprio.

Ritiriamo altresì l'articolo aggiuntivo Accreman 3. 02, che era subordinato.

PRESIDENTE. La Commissione?

FELISETTI, *Relatore*. Dichiaro che la Commissione fa proprio l'articolo aggiuntivo Accreman 3. 01.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questo articolo aggiuntivo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione l'articolo aggiuntivo Accreman 3. 01, ritirato dai presentatori, fatto proprio dalla Commissione e accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 4, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

GUARRA, *Segretario*, legge:

« Gli istituti penitenziari devono essere realizzati in modo tale da accogliere un numero non elevato di detenuti o internati.

Gli edifici penitenziari devono essere dotati, oltre che di locali per le esigenze di vita individuale, anche di locali per lo svolgimento di attività in comune ».

(*È approvato*).

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 5.

GUARRA, *Segretario*, legge:

« I locali nei quali si svolge la vita dei detenuti e degli internati devono essere di ampiezza sufficiente, illuminati con luce naturale e artificiale in modo da permettere il lavoro e la lettura; aerati, riscaldati ove le condizioni climatiche lo esigono, e dotati di servizi igienici riservati, decenti e di tipo razionale. I detti locali devono essere tenuti in buono stato di conservazione e di pulizia.

I locali destinati al pernottamento consistono in camere dotate di uno o più posti.

Particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti.

Agli imputati deve essere garantito il pernottamento in camere ad un posto, a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo consenta.

Ciascun detenuto e internato dispone di adeguato corredo per il proprio letto ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'intero articolo.

5. 1. **Riccio Stefano.**

L'onorevole Stefano Riccio ha facoltà di svolgerlo.

RICCIO STEFANO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, nell'intervento che ho svolto in sede di discussione sulle linee generali avevo ben chiarito lo spirito del mio emendamento 5. 1: io non sono contrario all'articolo 5, nutro tuttavia la preoccupazione che la norma, una volta approvata, costituisca un motivo di disagio nell'ambito degli istituti penitenziari. In essa infatti si enumera

tutta una serie di diritti di cui gode il detenuto, senza tuttavia tener conto del fatto che non sono stati ancora costruiti edifici penitenziari che presentino le caratteristiche richieste. Ritengo perciò opportuno che l'approvazione di una disposizione di questo genere venga rimandata al momento in cui la costruzione dei nuovi edifici sarà un fatto compiuto. Se oggi riconosciamo ad ogni detenuto il diritto di stare in un determinato ambiente, e così altri diritti consimili, che non trovano riscontro in alcuno dei nostri istituti penitenziari, i quali sono ben lungi dal rispondere alle esigenze richiamate, è chiaro che, mentre da una parte introduciamo una norma demagogica, dall'altra creiamo una fonte di disagio negli ambienti penitenziari. Potrebbe trattarsi di una norma programmatica, e sotto questo aspetto mi richiamo anche alla dichiarazione fatta dall'onorevole Presidente del Consiglio in sede appunto di dichiarazioni programmatiche alla Camera e al Senato, nelle quali dichiarazioni è ribadita la esigenza di rinnovare l'intera edilizia penitenziaria. Tuttavia, per non creare motivi di disagio e di turbamento nell'ambito di istituti carcerari, ritengo che allo stato attuale non possa essere approvato questo testo; la norma potrà essere approvata dopo che tutti gli istituti penitenziari saranno stati trasformati o ricostruiti *ex novo*, così da corrispondere alle esigenze delineate dalla norma stessa.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al terzo comma aggiungere, in fine, le parole: con l'obbligo di assicurare ai minori particolare e separato trattamento.

5. 2. **Manco, di Nardo.**

Al quarto comma, sopprimere le parole: a meno che la situazione particolare dell'istituto non lo consenta.

5. 3. **De Marzio, Pazzaglia, Manco, Tassi, Milia, Macaluso Antonino, di Nardo, Franchi, Abelli, Palumbo.**

DI NARDO. Chiedo di svolgerli io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO. Vorrei sottolineare la necessità che venga considerata con maggiore attenzione la situazione dei minori che si trovano in stato di detenzione, ai quali una eccessiva promiscuità potrebbe arrecare un danno di cui risentirebbero per tutta la vita.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 5?

FELISETTI, *Relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento Riccio Stefano 5. 1. È contraria altresì all'emendamento Manco 5. 2, non perché non sia apprezzabile il suo contenuto, ma perché ritiene che esso sia già contemplato al terzo comma dell'articolo 5, laddove si dice che « particolare cura è impiegata nella scelta di quei soggetti che sono collocati in camere a più posti ». Evidentemente nella parola « soggetti » sono compresi anche i minori, ai quali sarà prestato quel « particolare e separato trattamento » cui fa riferimento l'emendamento in esame. La Commissione è contraria, infine, all'emendamento De Marzio 5. 3.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Stefano Riccio, mantiene il suo emendamento 5. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RICCIO STEFANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Onorevole di Nardo, mantiene gli emendamenti Manco e De Marzio 5. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

DI NARDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Manco 5. 2.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento De Marzio 5. 3.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 5 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 6.

GUARRA, *Segretario*, legge:

« Ciascun soggetto è fornito di biancheria, di vestiario e di effetti di uso in quantità sufficiente, in buono stato di conservazione e e di pulizia e tali da assicurare la sodisfazione delle normali esigenze di vita.

L'abito è di tessuto a tinta unita e di foggia decorosa. È concesso l'abito di lavoro quando è reso necessario dall'attività svolta.

Gli imputati e i condannati a pena detentiva inferiore ad un anno possono indossare abiti di loro proprietà, purché puliti e convenienti. L'abito fornito agli imputati deve essere comunque diverso da quello dei condannati e degli internati.

I detenuti e gli internati possono essere ammessi a far uso di corredo di loro proprietà e di oggetti che abbiano particolare valore morale e affettivo ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, sostituire le parole: che abbiano particolare valore morale o affettivo, *con la seguente*: personali.

6. 1. **Riccio Stefano.**

RICCIO STEFANO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

FELISETTI, *Relatore*. Il concetto di « personale » è molto restrittivo. La Commissione, nell'articolato, ha voluto mettere in evidenza il valore morale ed affettivo di particolari oggetti, come attribuzione affettiva del soggetto. La Commissione è quindi contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Stefano Riccio, mantiene il suo emendamento 6. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RICCIO STEFANO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 7.

GUARRA, *Segretario*, legge:

« È assicurato ai detenuti e agli internati l'uso adeguato e sufficiente di lavabi e di bagni o docce, nonché degli altri oggetti necessari alla cura e alla pulizia della persona.

In ciascun istituto sono organizzati i servizi per il periodico taglio dei capelli e la rasatura della barba. Può essere consentito l'uso di rasoio elettrico personale.

Il taglio dei capelli e della barba può essere imposto soltanto per particolari ragioni igienico-sanitarie ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

7. 1. **Cavaliere.**

Poiché l'onorevole Cavaliere non è presente, s'intende che abbia rinunziato allo svolgimento.

Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

FELISETTI, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Contrario.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Cavaliere non è presente, l'emendamento 7. 1 s'intende ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 8.

GUARRA, *Segretario*, legge:

« Ai detenuti e agli internati è assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata all'età, al sesso, allo stato di salute, al lavoro, alla stagione, al clima.

Il vitto è somministrato, di regola, in locali all'uopo destinati.

I detenuti e gli internati devono avere sempre a disposizione acqua potabile.

La quantità e la qualità del vitto giornaliero sono determinate da apposite tabelle approvate con decreto ministeriale.

Il servizio di vettovagliamento è di regola gestito direttamente dall'amministrazione penitenziaria.

Una rappresentanza dei detenuti o degli internati, designata mensilmente per sorteggio, controlla l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto.

Ai detenuti e agli internati è consentito l'acquisto, a proprie spese, di generi alimentari e di conforto, entro i limiti fissati dal regolamento. La vendita dei generi alimentari o di conforto deve essere affidata di regola a spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati dall'autorità comunale. I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'istituto. La rappresentanza indicata nel precedente comma, integrata da un delegato del direttore, scelto tra il personale civile dell'istituto, controlla qualità e prezzi dei generi venduti nell'istituto ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sopprimere le parole: al lavoro, alla stagione, al clima.

8. 1. **Cavaliere.**

Poiché l'onorevole Cavaliere non è presente, si intende che abbia rinunziato allo svolgimento.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al primo comma aggiungere, in fine, le parole: ed in rapporto alla condizione fisica e di salute del detenuto od internato.

8. 6. **Manco.**

Al settimo comma, sopprimere le parole: entro i limiti fissati dal regolamento.

8. 4. **Manco.**

Al settimo comma, sostituire le parole: I prezzi non possono essere superiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'istituto, *con le parole*: I prezzi dovranno comunque essere inferiori a quelli comunemente praticati nel luogo in cui è sito l'istituto.

8. 5. **Manco.**

Poiché l'onorevole Manco non è presente, si intende che abbia rinunziato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il sesto comma.

8. 2. **Milia, Manco, Macaluso Antonino, di Nardo.**

DI NARDO. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al settimo comma, sopprimere le parole da: La rappresentanza, *sino alla fine del comma.*

8. 3. **Manco, Macaluso Antonino, di Nardo, Milia.**

DI NARDO. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO. Signor Presidente, dopo l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Accreman 3. 01, secondo il quale i detenuti e gli internati esercitano personalmente i loro diritti derivanti dal disegno di legge in esame anche se si trovano in stato di interdizione legale, reputo che la rappresentanza prevista nel settimo comma sia superata. In ogni caso, ritengo che non giovi alle finalità del provvedimento ribadire questo concetto della rappresentanza.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

FELISETTI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo concorda.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché gli onorevoli Cavaliere e Manco non sono presenti, si intende che abbiano ritirato i rispettivi emendamenti 8. 1 e 8. 6, 8. 4 e 8. 5.

Onorevole di Nardo, mantiene gli emendamenti Milia 8. 2 e Manco 8. 3, di cui ella è cofirmatario, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

DI NARDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Milia 8. 2.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento Manco 8. 3.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 9.

GUARRA, *Segretario*, legge:

« Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto è consentito di permanere almeno per due ore al giorno all'aria aperta. Tale periodo di tempo può essere ridotto a non meno di un'ora al giorno soltanto per motivi eccezionali.

La permanenza all'aria aperta è effettuata in gruppi, a meno che non ricorrano i casi indicati nell'articolo 32 e nei numeri 4) e 5) dell'articolo 38, ed è dedicata, se possibile, ad esercizi fisici ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, sostituire la cifra: due, *con la cifra*: quattro.

9. 1. **Macaluso Antonino, Milia, di Nardo, Manco.**

DI NARDO. Lo diamo per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

FELISETTI, *Relatore*. La Commissione è contraria.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole di Nardo, mantiene l'emendamento Macaluso Antonino 9. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DI NARDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 9 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 10.

GUARRA, *Segretario*, legge:

« Ogni istituto penitenziario è dotato di servizio medico e di servizio farmaceutico rispondenti alle esigenze profilattiche e di cura della salute dei detenuti e degli internati; dispone, inoltre, dell'opera di almeno uno specialista in psichiatria.

Ove siano necessari cure o accertamenti diagnostici che non possono essere apprestati nelle infermerie e nei reparti specialistici degli istituti, i detenuti e gli internati sono trasferiti negli ospedali civili o in altri luoghi esterni di cura.

All'atto dell'ingresso nell'istituto i soggetti sono sottoposti a visita medica generale allo scopo di accertare eventuali malattie fisiche o psichiche. L'assistenza sanitaria è prestata, nel corso della permanenza nell'istituto, con periodici e frequenti riscontri, indipendentemente dalle richieste degli interessati.

Il sanitario deve visitare ogni giorno gli ammalati e coloro che ne facciano richiesta; deve segnalare immediatamente la presenza di malattie che richiedono particolari indagini e cure specialistiche; deve, inoltre, controllare periodicamente l'idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.

I detenuti e gli internati sospetti o riconosciuti affetti da malattie contagiose sono immediatamente isolati. Nel caso di sospetto di malattia psichica sono adottati senza indugio i provvedimenti del caso col rispetto delle norme concernenti l'assistenza psichiatrica e la sanità mentale. Si tiene nota in apposito schedario degli accertamenti eseguiti e di tutti i disturbi fisici o mentali diagnosticati.

In ogni istituto penitenziario per donne sono in funzione servizi speciali per l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere.

Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni. Per la cura e l'assistenza dei bambini sono organizzati appositi asili nido.

L'amministrazione penitenziaria, per l'organizzazione e per il funzionamento dei servizi sanitari, può avvalersi della collaborazione dei servizi pubblici sanitari locali, ospedalieri ed extra ospedalieri, d'intesa con la regione e secondo gli indirizzi del Ministero della sanità.

I detenuti e gli internati possono richiedere di essere visitati a proprie spese da un sanitario di loro fiducia.

Il medico provinciale visita almeno due volte l'anno gli istituti di prevenzione e di pena allo scopo di accertare lo stato igienico-sanitario, l'adeguatezza delle misure di profilassi contro le malattie infettive disposte dal servizio sanitario penitenziario e le condizioni igieniche e sanitarie dei ristretti negli istituti.

Il medico provinciale riferisce sulle visite compiute e sui provvedimenti da adottare al Ministero della sanità e a quello di grazia e giustizia, informando altresì i competenti uffici regionali e il magistrato di sorveglianza ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al secondo comma aggiungere, in fine, le parole: e per quanto riguarda i detenuti che siano imputati sempre e soltanto con provvedimento del magistrato.

10. 2. **Manco.**

Al nono comma aggiungere, in fine, le parole: e per quanto riguarda gli imputati sempre su provvedimento del magistrato.

10. 3. **Manco.**

Poiché l'onorevole Manco non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma, sopprimere le parole: deve, inoltre, controllare periodicamente la idoneità dei soggetti ai lavori cui sono addetti.

10. 1. **Cavaliere.**

Poiché l'onorevole Cavaliere non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire i commi sesto e settimo con i seguenti:

Ogni istituto penitenziario per donne deve garantire l'assistenza sanitaria alle gestanti e alle puerpere avvalendosi dei servizi specializzati esistenti nel territorio e negli enti ospedalieri.

Alle madri è consentito di tenere presso di sé i figli fino all'età di tre anni.

Per la cura e l'assistenza diurna i bambini sono assistiti ed educati negli asili nido esistenti nel territorio.

In caso di assenza di asili nido nel territorio o di loro ubicazione distante dall'istituto penitenziario sono organizzati all'interno dell'istituto medesimo appositi asili nido.

10. 4. **Lodi Faustini Fustini Adriana, Coccia, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

All'ottavo comma, sostituire la parola: può, *con la parola*: deve.

10. 5. **Lodi Faustini Fustini Adriana, Coccia, Accreman, Benedetti Gianfilippo, Capponi Bentivegna Carla, Cittadini, Fabbri Seroni Adriana, Perantuono, Riela, Spagnoli, Stefanelli, Traina, Vetrano.**

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. Do per svolti questi emendamenti, signor Presidente.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al quinto comma, sopprimere le parole: Si tiene nota in apposito schedario degli accertamenti eseguiti e di tutti i disturbi fisici o mentali diagnosticati.

10. 6. **La Commissione.**

Al nono comma aggiungere, in fine, le parole: Per gli imputati è necessaria l'autorizzazione del magistrato che procede, sino alla pronuncia della sentenza di primo grado.

10. 7. **La Commissione.**

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 10?

FELISETTI, *Relatore*. Insisto sugli emendamenti della Commissione, il primo dei

quali prevede la soppressione della disposizione relativa agli schedari, in quanto l'argomento viene disciplinato in un successivo articolo.

L'emendamento 10. 7 tende ad uniformare il momento dell'intervento del magistrato entro i limiti della sentenza di primo grado. Poiché successivamente, infatti, non vi sono più problemi attinenti alle necessità istruttorie, sembra essere quello il momento in cui dovrebbe terminare l'intervento del magistrato.

La Commissione esprime invece parere contrario a tutti gli altri emendamenti riferiti a questo articolo.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo accetta gli emendamenti della Commissione; concorda per il resto con il relatore.

Per quanto riguarda, in particolare, l'emendamento Lodi Faustini Fustini Adriana 10. 4, devo dire che il parere contrario è motivato dal fatto che quanto in esso previsto è inattuabile immediatamente. In ordine all'emendamento Lodi Faustini Fustini Adriana 10. 5, il Governo è contrario perché la sostituzione proposta all'ottavo comma introdurrebbe una norma che non potrebbe essere osservata.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Poiché gli onorevoli Manco e Cavaliere non sono presenti, i rispettivi emendamenti 10. 2 e 10. 3, e 10. 1, s'intendono ritirati.

Pongo ai voti l'emendamento della Commissione 10. 6, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Adriana Lodi Faustini Fustini, mantiene i suoi emendamenti 10. 4 e 10. 5, non accettati dalla Commissione né dal Governo?

LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 10. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 10. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 10. 7, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 10 nel testo modificato secondo gli emendamenti approvati.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 11.

GUARRA, *Segretario*, legge:

« Negli istituti penitenziari, secondo le esigenze del trattamento, sono approntate attrezzature per lo svolgimento di attività lavorative, di istruzione scolastica e professionale, ricreative, culturali e di ogni altra attività in comune.

Gli istituti devono inoltre essere forniti di una biblioteca costituita da libri e periodici, scelti dalla commissione prevista dal secondo comma dell'articolo 15.

Alla gestione del servizio di biblioteca partecipano rappresentanti dei detenuti o degli internati ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere l'ultimo comma.

11. 1. **Manco, di Nardo, Milia, Macaluso Antonino.**

DI NARDO. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO. Insisto per la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 11 sia per il noto principio della rappresentanza che noi non condividiamo in rapporto alla peculiarità del tipo del mandante, sia per il fatto che questo comma non è formulato con una dizione precisa. Infatti « il rappresentante » può significare un rappresentante eletto, come può significare un rappresentante istituzionalmente indicato o volontariamente o deterministicamente determinato; in sostanza, non si sa da chi o come debba essere designato questo rappresentante.

Per tutte queste ragioni chiedo la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo 11, che, ripeto, è inutile e dannoso.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

FELISETTI, *Relatore*. La Commissione è contraria per le stesse ragioni già espresse in analoga materia.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono contrario perché ritengo utile la norma che si propone di sopprimere.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole di Nardo, mantiene l'emendamento Manco 11. 1, del quale è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DI NARDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

TASSI. Signor Presidente, chiediamo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Onorevole Tassi, non posso accogliere la sua richiesta essendo già stata indetta la votazione.

Pongo in votazione l'emendamento Manco 11. 1.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 11 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 12.

GUARRA, *Segretario*, legge:

« Il trattamento penitenziario deve rispondere ai particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto.

Nei confronti dei condannati e degli internati è predisposta l'osservazione scientifica della personalità per rilevare le carenze fisiopsichiche e le altre cause del disadattamento sociale. L'osservazione è compiuta all'inizio dell'esecuzione e proseguita nel corso di essa.

Per ciascun condannato e internato, in base ai risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito al trattamento rieducativo da effettuare ed è compilato il relativo programma, che è integrato o modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso dell'esecuzione.

Per l'osservazione e il trattamento, l'amministrazione penitenziaria, oltre che del proprio personale, deve avvalersi dell'opera di specialisti in psicologia o in psicopatologia ed in sociologia.

Le indicazioni generali e particolari del trattamento sono inserite, unitamente ai dati giudiziari e biografici, nella cartella personale, nella quale sono successivamente annotati gli sviluppi del trattamento praticato e i suoi risultati.

Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e degli internati alle attività di osservazione e di trattamento ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il primo comma con il seguente:

Il trattamento penitenziario deve corrispondere ai princìpi costituzionali che si riferiscono ai diritti e ai bisogni della persona.

12. 1. **Milia, Macaluso Antonino, Manco, di Nardo.**

DI NARDO. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO. Poiché la locuzione « ... particolari bisogni della personalità di ciascun soggetto », contenuta nel testo della Commissione, risulta assolutamente vaga, col nostro emendamento ci proponiamo di dare una formulazione più precisa al concetto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al penultimo comma, sostituire le parole: e biografici, *con le parole*: biografici e sanitari.

12. 2. **La Commissione.**

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 12?

FELISETTI, *Relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento 12. 1, poiché l'esigenza che esso intenderebbe affermare è già sodisfatta, oltre che dall'articolo 12, anche dall'articolo 1: norme che, per altro, proprio per il loro contenuto sono state criticate da chi adesso propone l'emendamento in questione.

Per quanto concerne l'emendamento 12. 2 presentato dalla Commissione, sul quale insisto, preciso che esso non è che la conseguenza della soppressione che abbiamo operato poco fa del quinto comma dell'articolo 10.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Sono contrario all'emendamento Milia 12. 1, favorevole all'emendamento 11. 2 della Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole di Nardo, mantiene l'emendamento Milia 12. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DI NARDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento 12. 2 della Commissione, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 12 nel testo così modificato.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 13.

GUARRA, *Segretario*, legge:

« Il numero dei detenuti e degli internati negli istituti e nelle sezioni deve essere limitato e, comunque, tale da favorire l'individualizzazione del trattamento.

L'assegnazione dei condannati e degli internati ai singoli istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun istituto sono disposti con particolare riguardo alla possibilità di procedere ad un trattamento rieducativo comune e all'esigenza di evitare influenze nocive reciproche. Per le assegnazioni sono, inoltre, applicati di norma i criteri di cui al primo ed al secondo comma dell'articolo 41.

È assicurata la separazione degli imputati dai condannati e internati, dei giovani al disotto dei venticinque anni dagli adulti, dei condannati dagli internati e dei condannati all'arresto dai condannati alla reclusione.

È consentita, in particolari circostanze, la ammissione di detenuti e di internati ad attività organizzate per categorie diverse da quelle di appartenenza.

Le donne sono ospitate in istituti separati o in apposite sezioni di istituto ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al terzo comma aggiungere, in fine, le parole: per reati gravi.

13. 1. **di Nardo, Milia, Manco, Macaluso Antonino.**

DI NARDO. L'emendamento si illustra da sé, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

FELISETTI, *Relatore*. Contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole di Nardo, mantiene il suo emendamento 13. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DI NARDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 13 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Si dia lettura dell'articolo 14.

GUARRA, *Segretario*, legge:

« Il trattamento del condannato e dell'internato è svolto avvalendosi principalmente dell'istruzione, del lavoro, della religione, delle attività culturali, ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti con il mondo esterno ed i rapporti con la famiglia.

Ai fini del trattamento rieducativo, salvo casi di impossibilità, al condannato e all'internato è assicurato il lavoro.

Gli imputati sono ammessi, a loro richiesta, a partecipare ad attività educative, culturali e ricreative e, salvo giustificati motivi o contrarie disposizioni dell'autorità giudiziaria, a svolgere attività lavorativa o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta e, comunque, in condizioni adeguate alla loro posizione giuridica ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma, dopo la parola: agevolando, *aggiungere le seguenti*: previa autorizzazione del magistrato.

14. 1. **Manco, Macaluso Antonino, di Nardo, Milia.**

DI NARDO. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO. A mio parere, nel primo comma dell'articolo 14, nel testo della Commissione, manca l'indicazione del soggetto preposto a concedere l'autorizzazione. Il nostro emendamento si propone dunque di migliorare il testo cui mi sono riferito, poiché, nel momento in cui afferma « ... previa autorizzazione del magistrato », indica, oltre al fatto dell'autorizzazione, anche il soggetto autorizzante.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al primo comma aggiungere, in fine, le parole: sempre nell'ambito delle autorizzazioni del magistrato.

14. 2. **Manco.**

Poiché l'onorevole Manco non è presente, s'intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 14?

FELISETTI, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento 14. 1, poiché esso tende ad una specificazione che in questa sede non ha motivo di essere. Nella norma in esame si esprime soltanto un principio, una tendenza. Non vi è luogo, dunque, per una specificazione che troverà invece collocazione in un articolo successivo. Sono altresì contrario all'emendamento 14. 2.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole di Nardo, mantiene l'emendamento Manco 14. 1, di cui è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DI NARDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Poiché l'onorevole Manco non è presente, l'emendamento 14. 2 s'intende ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 14 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 15. Se ne dia lettura.

GUARRA, *Segretario*, legge:

« In ciascun istituto il trattamento penitenziario è organizzato secondo le direttive che l'amministrazione penitenziaria impartisce con riguardo alle esigenze dei gruppi di detenuti ed internati ivi ristretti.

Le modalità del trattamento da seguire in ciascun istituto sono disciplinate nel regolamento interno, che è predisposto e modificato da una commissione composta dal magistrato di sorveglianza, che la presiede, dal direttore, dal medico, dal cappellano, dal preposto alle attività lavorative, da un educatore e da un assistente sociale. La commissione può avvalersi della collaborazione degli esperti indicati nel secondo comma dell'articolo 80.

Il regolamento interno disciplina, altresì, i controlli cui devono sottoporsi tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono.

Il regolamento interno e le sue modificazioni sono approvati dal ministro di grazia e giustizia ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire la parola: può, *con la seguente*: deve.

15. 1. **Riccio Stefano.**

RICCIO STEFANO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione su questo emendamento?

FELISETTI, *Relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Riccio, mantiene il suo emendamento 15. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

RICCIO STEFANO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo ai voti.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'articolo 15 nel testo della Commissione.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 16. Se ne dia lettura.

GUARRA, *Segretario*, legge:

« La finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa.

Sono ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con l'autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, di concerto con il direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione dei detenuti dimostrino di potere utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera.

Le persone indicate nel comma precedente operano sotto il controllo del direttore ».

TASSI. Chiedo di parlare sull'articolo 16.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

TASSI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, l'articolo 16 vorrebbe allargare alla comunità esterna la partecipazione all'azione rieducativa. Pertanto, esso afferma che « la finalità del reinserimento sociale dei condannati e degli internati deve essere perseguita anche sollecitando ed organizzando la partecipazione di privati e di istituzioni o associazioni pubbliche o private all'azione rieducativa ». Ebbene, dobbiamo veramente stare attenti con le lusinghe che la parola « partecipazione » sta sempre più alimentando in ogni campo. Sembra che una ventata di pazzia generale stia colpendo tutti i responsabili dei pubblici affari: non più il lavoro alle persone esperte, non più le mansioni ai competenti, ormai quello che interessa è solo l'intervento di « partecipanti » non precisamente preparati, che molto spesso altro non sono che lo strumento attraverso il quale il partito comunista penetra nei vari campi della cosa pubblica e nei vari settori dell'amministrazione. Infatti, « partecipazione di privati », signor Presidente, potrebbe significare anche la richiesta di un parere alle « Brigate rosse » circa il principio da seguire per rieducare i condannati. Pertanto, non possiamo essere d'accordo con queste enunciazioni avulse da ogni sano criterio di valore, non dettate da un chiaro indirizzo legislativo rispettoso delle norme della Costituzione. La quale non intende affatto dare alla parola « partecipazione » un significato di questo genere; ma intende che ognuno faccia il proprio dovere nel proprio specifico ambito. Quindi, se si vuole riformare il sistema carcerario, lo si deve fare in modo che resti pur sempre un sistema carcerario, nel quale non si faccia indebito spazio ad associazioni private, né ad attività di consulenti esterni (che poi non sono altro, molto spesso, che l'emanazione del partito comunista o la sua *longa manus*).

Pertanto, non siamo d'accordo sulla norma di cui al secondo comma di questo articolo, anche se l'ammissione a frequentare gli istituti penitenziari dovrebbe avvenire con l'autorizzazione del magistrato di sorveglianza, dal momento che questo potrebbe essere un qualsiasi dottor Violante, che spicca il mandato di perquisizione contro Tizio e lo fa eseguire contro Caio, come è già avvenuto a Modena, senza che l'interessamento del ministro di grazia e giustizia, da noi sollecitato, abbia sortito effetto alcuno. Non siamo d'accordo, quindi, sul fatto che siano « ammessi a frequentare gli istituti penitenziari con la autorizzazione e secondo le direttive del magistrato di sorveglianza, di concerto con il direttore, tutti coloro che avendo concreto interesse per l'opera di risocializzazione » – chi sa che cosa vorrà poi mai dire questa parola – « dei detenuti dimostrino di poter utilmente promuovere lo sviluppo dei contatti tra la comunità carceraria e la società libera ». Vorrei che fossero dettati dei criteri più precisi; perché il dottor Violante, per esempio, può ritenere gli stessi « brigatisti rossi » utilizzabili per questa bisogna, così come altri giudici potrebbero ritenere utilizzabile, ad esempio, in qualche parte d'Italia meno fortunata, l'appartenente ad una cosca mafiosa.

Signor Presidente, qui stiamo scherzando veramente col fuoco. Gli esempi di violenza esplosiva nelle nostre carceri sono stati abbastanza eloquenti, grazie anche alla partecipazione – questa sì – di una persona esterna, come nel caso dell'allora ministro Zagari, che andò a visitare un carcere tranquillo e tre giorni dopo si ebbe la rissa, si ebbe la ribel-

lione. Mi riferisco a quanto avvenne a quell'epoca nella prigione di *Regina Coeli*. Dobbiamo fare molta attenzione quando incidiamo su questi settori. Vogliamo riformarli, vogliamo migliorarli? Cominciamo allora con il predisporre strutture efficienti, locali adatti e personale sufficiente. Dobbiamo inoltre preoccuparci del personale, delle guardie carcerarie che non godono neppure del riposo settimanale; dobbiamo cioè cominciare proprio da coloro che hanno il compito di mantenere l'ordine e la disciplina nelle carceri, assicurando loro condizioni umane di vita, prima ancora di parlare di miglioramento delle condizioni del carcerato. Non dobbiamo dimenticare che nello stesso ambiente, nello stesso clima, negli stessi locali in cui vivono i carcerati vivono anche questi benemeriti cittadini che debbono mantenere l'ordine nelle carceri rischiando la pelle, cittadini dimenticati dalle autorità e in particolare dai vari ministri che si sono succeduti al dicastero di grazia e giustizia.

Signor Presidente, se continuiamo con questi piccoli colpi di mano; se introduciamo negli istituti penitenziari delle comunità di privati, assegnando la concessione dell'autorizzazione alla completa discrezionalità del magistrato, senza indicare almeno delle garanzie, facciamo qualcosa che è contrario anche alle finalità ispiratrici della riforma che hanno inteso perseguire – ritengo in buona fede – le forze politiche promotrici di questo disegno di legge.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, che i soggetti indicati nel secondo comma di questo articolo 16 operino sotto il controllo del direttore del carcere mi sembra sia giusto, ammesso e non concesso che sia giusto il presupposto del comma precedente; però dobbiamo affrontare concretamente i problemi prima di varare certe norme. Recentemente parlavo con un direttore di carcere; questi mi diceva che, in seguito all'eliminazione dell'indennità di rischio, quando parla con un condannato pretende di essere accompagnato almeno da due o tre guardie carcerarie, perché non vuol rischiare la vita, dal momento che l'indennità di rischio è stata tolta a lui mentre è stata mantenuta – e questo è giusto – a favore dei commissari di pubblica sicurezza. Come potrà, il direttore, garantire l'incolumità di queste persone che si introducono nelle carceri – e speriamo in buona fede – al fine del reinserimento futuro del condannato nella vita civile? L'esempio di Alessandria non ricorda qualche cosa ai colleghi di questa Camera? Non costituisce un esempio tutto quel che è avvenuto nelle nostre carceri negli ultimi sei mesi, quando, come al girare di un interruttore, sono esplose una serie di ribellioni, cessate poi come al girare di un altro interruttore?

Voglio soltanto ricordare, signor Presidente, un fatto che è capitato al sottoscritto: sono partito per una città lontana e mi sono presentato per difendere un imputato sottoposto a carcerazione preventiva, ma il processo non si è fatto. E perché? Non perché l'imputato fosse ammalato o non volesse partecipare al processo, ma perché lo Stato – questo Stato italiano che vuole riformare il sistema penitenziario – non era padrone di quel carcere, non era in grado di andare a prelevare il detenuto in attesa di giudizio per farlo partecipare al suo processo.

Certamente seguendo questi criteri, permettendo ai magistrati – chiunque essi siano – di dare autorizzazione a chicchessia, a qualsiasi associazione, ad introdursi nel delicato congegno costituito dal sistema carcerario, faremo sì che quei casi abbiano a proliferare e ad aggravarsi, e la situazione del carcere, ed in particolare dei carcerati, non avrà certamente a guadagnarne. Preoccupiamoci semmai, come dicevo, dei detenuti politici, di coloro che sono in carcere perché hanno manifestato un'idea diversa da quella dei « padroni del vapore », o altrimenti a questi non gradita; ricordiamoci di coloro che sono in carcere in attesa di processo; impegniamoci a fare le riforme gradualmente, con un po' più di umiltà e con minor presunzione, magari anche con un miglior richiamo al senso cristiano della vita, che, proprio perché cristiano, è sempre vero; e allora forse queste possibilità di larga partecipazione diverranno reali, queste parole, che sono più vuote e prive di senso di quanto non si immagini a sentirle, assumeranno il loro vero significato e ci indirizzeranno verso altre soluzioni del problema. Altro non ho da dire. Grazie, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il secondo comma.

16. 1. **Milia, Macaluso Antonino, Manco, di Nardo.**

DI NARDO. Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI NARDO. Per gli stessi motivi illustrati dal collega Tassi, credo che questo rapporto tra l'interno e l'esterno non giovi certamente alla rieducazione del detenuto e contribuisca a creare una maggiore confusione: il detenuto si sente tale sempre meno e, quando rientra nella società avendo usato eccessivamente di queste condizioni di permissività, vi rientra non dico come un vincitore anziché un vinto, ma almeno persuaso di aver bene operato, e non certo convinto di aver espiato una pena per un suo comportamento delittuoso.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire le parole: di concerto con il direttore, *con le parole*: su parere favorevole del direttore.

16. 2. **La Commissione.**

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 16?

FELISETTI, *Relatore*. La Commissione esprime parere contrario all'emendamento Milia 16. 1 soppressivo del secondo comma, per giustificare il quale il presentatore ha dovuto dissentire dal primo comma, del quale però non ha proposto alcuna modificazione. Invero è nel primo comma che si stabilisce il principio della comunicazione tra l'interno del carcere e l'esterno, mentre viceversa l'emendamento 16. 1 tende a colpire soltanto il controllo di questo contatto tra mondo esterno e mondo interno. Probabilmente i colleghi se ne sono accorti soltanto troppo tardi.

Dico queste cose perché la Commissione non può non sottolineare come questo sia uno degli aspetti qualificanti della riforma: contro il precedente principio della segregazione, si promuove l'introduzione di quello della comunicazione perché, a giudizio della maggioranza della Commissione, la riforma carceraria riguarda anche (sia pure in parte), e deve quindi coinvolgere, la società. Siamo dunque, per queste ragioni, contrari all'emendamento Milia 16. 1.

Per quanto riguarda l'emendamento della Commissione, sul quale insistiamo, esso si illustra da sé: non si tratta che della correzione formale di un concetto che rimane invariato, quello in base al quale per autorizzare l'accesso alle carceri è necessario il concorso di due volontà, quella del direttore del carcere, che deve esprimere un parere quale responsabile della sicurezza, e quella del magistrato, che, ove il parere del direttore sia favorevole, concede l'autorizzazione e ne regola i modi. Abbiamo soltanto pensato che fosse meglio sostituire le parole « di concerto » con le parole « su parere favorevole del ».

PRESIDENTE. Il Governo?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo concorda con il relatore: è contrario all'emendamento Milia 16. 1 e accetta l'emendamento della Commissione 16. 2.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole di Nardo, insiste per la votazione dell'emendamento Milia 16. 1, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DI NARDO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*È respinto*).

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 16. 2, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 16 nel testo così modificato.

(*È approvato*).

A questo punto, poiché mi risulta che il « Comitato dei nove » deve ancora esaminare un elevato numero di emendamenti, sarei propenso a sospendere la seduta, purché il relatore mi assicuri che, lavorando sia questa sera sia domani mattina, il « Comitato dei nove » sarà in grado domani pomeriggio di presentare proposte precise senza più necessità di chiedere interruzioni.

FELISETTI, *Relatore*. D'accordo, signor Presidente. Saremo pronti per domani pomeriggio.

PRESIDENTE. Il Governo ha obiezioni?

REALE ORONZO, *Ministro di grazia e giustizia*. Nessuna, signor Presidente. Anch'io penso sia opportuno che il « Comitato dei nove » esaurisca il proprio lavoro prima dell'inizio della seduta di domani.

PRESIDENTE. Il seguito del dibattito è rinviato a domani.

Sostituzione di un Commissario.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente della Camera ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per il parere al Governo in materia di mercato mobiliare e società per azioni, prevista dall'articolo 2 della legge 7 giugno 1974, n. 216, il deputato Giorgio La Malfa, in sostituzione del deputato Visentini, chiamato a far parte del Governo.

Approvazioni in Commissioni.

PRESIDENTE. Comunico che nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

dalla II Commissione (Interni):

« Disciplina del porto delle armi a bordo degli aeromobili » (*approvato dal Senato*) (2676);

Senatori CARON ed altri: « Aumento del contributo annuo a favore del Club alpino italiano » (*approvato dalla X Commissione del Senato*) (2911);

dalla X Commissione (Trasporti):

« Ulteriore ammodernamento del tronco italiano Domodossola-confine svizzero della ferrovia internazionale Domodossola-Locarno » (*modificato dalla VIII Commissione del Senato*) (2068-*B*).

Annunzio di interrogazioni.

GUARRA, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 12 dicembre 1974, alle 16:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà (*approvato dal Senato*) (2624);

— *Relatore*: Felisetti.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*nuovo testo della Commissione*) (2695-*bis*);

e delle proposte di legge:

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMI TINA ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394); SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCHETTI ed altri (2342); POCHETTI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);

— *Relatori:* Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

3. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del regolamento):*

MACALUSO EMANUELE ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonìa ed altri in contratto di affitto (467);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonìa parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (40);

SALVATORE ed altri: Norme per la riforma dei contratti agrari (948);

— *Relatori:* De Leonardis e Speranza;

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore:* Mazzola:

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

— *Relatore:* Dell'Andro;

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore:* de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

— *Relatore:* Pandolfi;

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore:* Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

e delle proposte di legge costituzionale:

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore:* Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore:* Galloni.

4. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento):*

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore:* De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

La seduta termina alle 19,50.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
Dott. MANLIO ROSSI

INTERROGAZIONI ANNUNZIATE

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IN COMMISSIONE

NICCOLI, BARCA, GIADRESCO, PEGGIO E MILANI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere se risponde al vero la notizia dell'avvenuta autorizzazione alla società IAP Industriale di Bologna ad importare in Italia dal Giappone 5.000 serie di particolari costituenti motori per motocicli di cilindrata compresa tra i 125 centimetri cubi e i 350 centimetri cubi.

Si chiede al Ministro di far conoscere i criteri che hanno ispirato il provvedimento e - premesso che già in passato c'è stato un tentativo giapponese, per altro bloccato dal Governo italiano, di fare effettuare in Italia il montaggio di motocicli importando dal Giappone il motore completo - se non consideri tale autorizzazione un nuovo tentativo d'introdurre sul mercato italiano i motocicli giapponesi di cilindrata inferiore ai 380 centimetri cubi di cui è vietata l'importazione e, nel contempo, se non consideri dannosa per l'economia nazionale tale autorizzazione con il rischio di pregiudicare tutti gli sforzi che stanno compiendo i costruttori italiani di motocicli per fronteggiare la concorrenza estera.

In caso affermativo si chiede al Ministro di far conoscere quali misure intende adottare per tutelare un settore tanto importante ai fini della occupazione e dell'economia nazionale. (5-00909)

CATANZARITI E TRIPODI GIROLAMO. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere -

premesso che attorno agli anni '50 dai fratelli Primerano, a Bovalino (Reggio Calabria), è stata realizzata una azienda per la trasformazione industriale del legname dei boschi della Calabria, cosa questa che consentiva l'utilizzazione delle risorse esistenti *in loco*, all'interno di una logica di sviluppo economico produttivo, in una zona tra le più disgregate della Calabria, determinando così tante speranze tra le popolazioni della zona;

premesso ancora che, tra l'altro, per le scelte errate nella politica verso il Mezzogiorno e la trasformazione industriale del materiale boschivo, nessun intervento è stato fatto dagli organi statali competenti, per garantire all'economia della zona e del settore tale aggregato produttivo nel momento in cui ciò si rendeva necessario;

considerato che, solo a seguito di una lotta assai aspra condotta dai lavoratori dell'azienda, dalle popolazioni e dagli eletti della zona subentra, nel 1961, per la gestione dell'azienda il Ministero dell'agricoltura e foreste, e che tale intervento si è mosso all'interno di una logica di smobilitazione di tutte le strutture produttive del settore esistenti nel Mezzogiorno, accompagnata da una pratica addirittura scandalosa nella gestione dello stabilimento al punto che oggi:

lo stabilimento ha solo 77 dipendenti, ed opera col solo reparto di segheria, a ranghi ridotti, dei 9 reparti e fasi produttive in cui era strutturata originariamente la produzione;

le maestranze specializzate nel settore della lavorazione industriale del legno, sono inquadrate dall'Azienda statale foreste demaniali (ASFD), sulla base di un rapporto atipico, come braccianti agricoli, dopo essere passati dalla condizione di marginali del settore agricolo, da operai specializzati che erano;

gli operai vengono ogni 2 mesi licenziati e riassunti per eludere l'obbligo della loro definitiva sistemazione -

se è a conoscenza, che per le ragioni suddette:

ultimamente da oltre 90 giorni i lavoratori dell'ASFD di Bovalino sono in lotta senza aver ricevuto risposta alcuna dalle autorità competenti;

da lunedì 9 dicembre i lavoratori dell'ASFD sono venuti a Roma, decidendo di restare giorno e notte di fronte ai Ministeri dell'agricoltura e del lavoro;

un lavoratore è già stato colpito, per il freddo patito a Roma, da broncopolmonite

Gli interroganti chiedono ancora di sapere quali provvedimenti immediati ed adeguati intende adottare il Ministro per garantire:

la stabilità dell'impiego per i lavoratori e una normativa contrattuale e relativo trattamento assistenziale e previdenziale corrispondente alla loro mansione e qualifica di operai del legno;

la piena utilizzazione degli impianti dell'azienda, cosa questa che permetterebbe l'occupazione, in una zona economicamente depressa, di alcune centinaia di disoccupati, almeno 400, come richiesto dalle organizzazioni sindacali provinciali.

E ancora, se non ritiene che tali provvedimenti sarebbero pienamente corrispondenti agli impegni assunti dal Governo di intervenire con immediatezza nel Mezzogiorno e nei settori dell'agricoltura e della forestazione in direzione anche della trasformazione industriale della produzione dei settori suaccennati.

Inoltre, per sapere se non intenda predisporre una immediata indagine su alcuni aspetti della gestione dell'ASFD di Bovalino da parte dei suoi dirigenti per sapere se rispondono a verità alcune notizie assai gravi diffuse nella zona sul fatto che:

operai dell'ASFD sono stati distratti dai loro compiti per realizzare, con legname dell'azienda, alcune barche da diporto per dirigenti aziendali;

operai vengono sovente utilizzati come pescatori;

con legname di proprietà dell'azienda, durante l'orario di lavoro, è stato costruito mobilio vario ed alcune cucine americane per dirigenti aziendali;

operai dell'ASFD sono stati più volte utilizzati per lavori di rifinimento in legno in appartamenti privati, a Reggio e Messina, dopo essere stati ivi condotti con automezzi di proprietà dell'azienda;

9.000 metri quadrati di terreno, espropriati per allargare i piazzoli per il deposito legname dell'azienda, vengono utilizzati invece per la produzione di ortaggi vari adibendo a questo compito alcuni operai dell'ASFD;

per due o tre guardie forestali è tenuta in funzione una mensa con notevole dispendio finanziario e con il personale di cucina che viene utilizzato addirittura, nel parecchio tempo libero, per la produzione di conserve varie.

Se non ritiene, che proprio da una tale politica aziendale, se questi fatti corrispondono al vero, deriverebbero la scarsa produttività dell'azienda e i passivi di bilancio.

E infine se non ritiene che tutto questo non richieda il passaggio urgente della azienda alle competenze della Regione Calabria, come previsto dalla legge e come sollecitato dai lavoratori dipendenti, dalle popolazioni, dai sindacati, dalla giunta regionale e dagli eletti della zona, per superare definitivamente quella logica aberrante, che ha fatto di tante aziende del Mezzogiorno dei carrozzoni clientelari. (5-00910)

* * *

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

ALESSANDRINI E PAPA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, ai Ministri del tesoro, delle finanze, dell'industria, commercio e artigianato e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere – constatato che le direttrici della politica creditizia in atto da alcuni mesi per fronteggiare l'attuale grave crisi inflazionistica sono state caratterizzate da una severa limitazione e restrizione dei consueti canali di credito; considerato che l'accesso al credito e la relativa stabilità del costo del denaro sono elementi di vitale importanza soprattutto per le imprese industriali, riflettendosi ogni minima variazione di detti fattori in modo rilevante sulla programmazione e sull'andamento dell'attività produttiva e, conseguentemente, sulle risultanze di bilancio aziendale; visto che il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, stabilisce tra l'altro agevolazioni fiscali per l'industria in alcuni casi a condizione che entro un prefissato limite di tempo siano stati conseguiti in modo certo e documentato i fini per cui dette agevolazioni furono accordate, pena la decadenza di queste ultime – se non ravvisino l'opportunità di disporre urgentemente una congrua proroga per l'ammissione ai suddetti benefici fiscali per tutte quelle imprese, operanti entro i limiti previsti dalla Cassa per il mezzogiorno, che hanno visto ridursi in modo considerevole il proprio accesso al credito ordinario anche e soprattutto a causa della citata politica creditizia attuata dalle autorità monetarie nel quadro di una manovra monetaria restrittiva e di contenimento di ogni spinta inflazionistica.

Si fa presente, infatti, che in molti casi, proprio per l'intervenuto giro di vite creditizio, numerose imprese industriali non sono state in grado di rispettare i programmi di lavoro ed i volumi di attività predeterminati e che indubbiamente maggiori difficoltà ad esse deriverebbero dalla eventuale perdita di quei benefici e di quelle agevolazioni che furono previsti essenzialmente come incentivi allo sviluppo del Mezzogiorno, con conseguenti negativi effetti sul mantenimento degli attuali livelli occupazionali, la cui tendenza, peraltro, mostra già preoccupanti sintomi di flessione. (4-11856)

D'ANGELO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere le ragioni che hanno indotto la Presidenza del Consiglio a non concedere il nulla-osta alla corresponsione del compenso speciale (ex articolo 16 legge 8 aprile 1952, n. 12) della regione autonoma della Sardegna al personale dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari.

Per sapere se – atteso che il personale di altre amministrazioni statali operanti in Sardegna gode di tale compenso, per altro non in contrasto con la legge n. 734 del 1973 – non ravvisi l'opportunità di rimuovere il discriminatorio diniego, evitando che gli interessati debbano ricorrere all'azione sindacale per ottenere quanto ad altri concesso. (4-11857)

IANNIELLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per essere informato sui provvedimenti che si intendono adottare e sulle iniziative che si intendono promuovere per offrire le necessarie riparazioni ai dipendenti dell'ENPALS esclusi dai benefici di inquadramento nella qualifica superiore in base alle mansioni effettivamente espletate.

Sia di fatto che la commissione di inquadramento, in sede di applicazione della relativa delibera consiliare ha conferito la qualifica superiore al personale che nel quadriennio 1959-62 aveva svolto mansioni corrispondenti alla qualifica superiore e che nel quadriennio 1960-63 aveva riportato la valutazione di ottimo.

Tali criteri, peraltro assai discutibili, hanno consentito il passaggio di categoria a coloro che avevano appena un quadriennio di mansioni superiori mentre hanno escluso dal beneficio coloro che da oltre venti anni espletavano mansioni superiori, per il solo fatto che nel quadriennio preso a riferimento avevano riportato per un solo anno in tutta la carriera una valutazione inferiore ad ottimo.

È questa, infatti, la posizione del dipendente Incardona Salvatore, il quale peraltro aveva già ottenuto il passaggio dalla carriera esecutiva a quella di concetto 16 anni prima, in applicazione dell'articolo 111 del regolamento organico del personale allora in vigore e successivamente dichiarato illegittimo dal Consiglio di Stato.

Il ricorso, in sede giurisdizionale, prodotto dall'interessato al Consiglio di Stato pare non abbia avuto successo, nonostante la palese ingiustizia; così come finora l'am-

ministrazione non ha ritenuto di accogliere, in via subordinata, la richiesta di corresponsione del trattamento economico della qualifica superiore ai sensi dell'articolo 13 della legge 20 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei lavoratori).

Ciò premesso l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga impartire opportune disposizioni per la revisione dei criteri adottati e, comunque, per il rispetto dello Statuto dei lavoratori nella parte che assicura al personale il trattamento economico corrispondente alle mansioni effettivamente espletate. (4-11858)

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere per quali ragioni sono ancora in carica il commissario ed il vice commissario dell'Opera nazionale invalidi di guerra, il cui mandato è scaduto circa un anno fa, e la cui attività continua ad esprimersi come se fossero nella pienezza dei loro poteri.

L'interrogante non vorrebbe che la ventilata e giusta prospettiva di eliminare tale ente nel quadro della riforma sanitaria, servisse – da un lato – ad evitare la ricostituzione del normale consiglio di amministrazione e – dall'altro – a lasciare mano libera a tempo indeterminato alla gestione straordinaria, la quale si giustifica soltanto con la brevità della durata.

Ciò premesso, l'interrogante ritiene che l'attuale *status* dell'Opera sia il meno giustificabile da ogni punto di vista, e che ad esso siano da preferire diverse altre soluzioni, quali la decisione di eliminare l'ente a breve scadenza, la nomina del nuovo consiglio di amministrazione, la nomina di una nuova gestione straordinaria di brevissima durata per uno dei due obiettivi citati. (4-11859)

SERVADEI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.* — Per conoscere i loro intendimenti circa la eliminazione di ogni trattamento di favore nel trasporto dei passeggeri da parte delle ferrovie dello Stato, che non siano studenti o lavoratori bisognosi di recarsi nei luoghi di svolgimento delle loro attività, oppure particolari categorie di invalidi.

L'interrogante ritiene che le condizioni di bilancio delle ferrovie dello Stato e del Tesoro, nonché le difficoltà del momento economico, raccomandino di non perdere altro tempo nell'assunzione di decisioni radicali, con ciò eliminando anche oggettive ingiustizie, se si considera che oggi di fatto il biglietto pieno viene in larga misura corrisposto da chi vive in condizioni economiche in genere peggiori dei beneficiati. (4-11860)

SGARLATA. — *Ai Ministri delle finanze, dell'industria, commercio e artigianato e del commercio con l'estero.* — Per sapere quali provvedimenti l'amministrazione intende prendere per rimediare alla grave situazione di ritardo nell'espletamento delle pratiche determinatasi alla sezione unificata dell'intendenza di finanza di Roma.

È noto che attraverso una lenta e faticosa opera di riorganizzazione durata diversi anni, le pratiche di restituzione all'esportazione e restituzione alla produzione collegate alla attuazione della politica agricola comune, erano state ragionevolmente accelerate mercé due fondamentali provvedimenti che hanno praticamente ridotto a due mesi e anche meno la durata della procedura:

la concentrazione sull'intendenza di Roma di tutte le pratiche di rimborso per lo innanzi ripartite fra tutte le altre intendenze nazionali;

la pratica liberazione dei vincoli formali e sostanziali di bilancio grazie alla messa a disposizione dei fondi necessari ai rimborsi per effetto della instaurazione del regime comunitario, detto delle risorse proprie.

Ma a seguito dell'aggravamento di lavoro per la concessione degli ammontari monetari compensativi e di una non corrispondente dotazione di personale degli uffici interessati, le altre pratiche correnti (restituzione alla esportazione e restituzione alla produzione), ritardano ormai di quattro, cinque e anche sei mesi, fatto questo di diretto pregiudizio per gli operatori italiani che vengono, da tanto ritardo, pesantemente discriminati nei confronti dei concorrenti operatori degli altri paesi della Comunità, ove pratiche del genere vengono espletate nel giro di pochi giorni.

L'interrogante ricorda che il Governo italiano è stato più di una volta richiamato dalla Commissione economica della CEE a migliorare la efficienza degli uffici addetti, precisamente per rimediare alla disuguaglianza nella situazione di concorrenza fra i diversi operatori comunitari. Addirittura è stata questione di chiamare il nostro paese

innanzi alla Corte di giustizia della Comunità europea.

Ricorda inoltre che con un proprio regolamento di recente data (2012/74 del 30 luglio 1974) la Commissione della CEE ha dettato nuove norme concernenti le restituzioni alla produzione per i prodotti amidacei e questo allo scopo di assicurare alle industrie interessate i rimborsi alla produzione in tempi più solleciti di quelli correnti.

Per effetto di tale nuova normativa il rimborso alla produzione degli amidi deve essere corrisposto entro 30 giorni, al massimo, dalla data di accettazione da parte delle autorità fiscali della domanda di rimborso.

È un termine categorico che sarà giocoforza rispettare, a meno che non si voglia dar luogo a fondati ricorsi dei cittadini contro l'Amministrazione finanziaria morosa, e quel che più conta è un termine che gli altri Stati, membri della Comunità, sono in grado di rispettare perfettamente.

Il problema consiste in definitiva nel dotare la nostra sezione unificata dell'intendenza di finanza di Roma, cui le pratiche in questione sono state affidate, di personale capace e in numero bastevole alla quantità delle pratiche da svolgere.

Va detto per ultimo che i rimborsi dei quali si parla sono parte corrente e attuale dei conti esercizio delle industrie interessate, sicché i grossi ritardi con i quali oggi si corrispondono influiscono negativamente sulla normalità della gestione e sulla liquidità delle imprese. Per dire che i danni che i ritardi comportano sono di seria entità a tutti gli effetti. (4-11861)

CAVALIERE. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici e al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del centro-nord.* — Per sapere se e come intendano intervenire, per risolvere il problema dell'approvvigionamento idrico nella zona *G* (Carella) in agro di Noci (Bari), dove vivono numerose famiglie dedite all'agricoltura, le quali, specialmente in estate, quando i pozzi si essiccano del tutto, affrontano gravi disagi, anche per l'abbeveraggio del numeroso bestiame che viene allevato nella zona.

Si fa presente che la costruzione di un acquedotto rurale non dovrebbe presentare difficoltà di nessuna natura, perché nelle vicinanze c'è la scuola agraria servita dall'acquedotto. (4-11862)

MENICACCI. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia e al Ministro per le Regioni.* — Per sapere se sia vero che l'area già destinata a spazio pubblico con la denominazione di piazza Europa, lungo viale Umbria nel comune di Bastia Umbra sia stata venduta dal comune (sindaco avvocato Pietro Mirti) nel 1968 signori Fatigoni Gino e Domenico impresari edili con lo scopo di erigervi un fabbricato da vendere a terzi;

se sia vero che a seguito di rimostranze da parte di privati cittadini fu assicurato da parte dell'amministrazione civica che il fabbricato non avrebbe superato l'altezza di metri 11 per un totale di 4 piani, se sia vero che invece sono stati iniziati lavori di scasso per erigervi un fabbricato che dovrebbe superare i 25 metri di altezza per una lunghezza di 65 metri (per tutta la lunghezza della piazza) e che il piano terreno sarà destinato alla cooperativa comunista « Super Coop »;

per sapere a quale prezzo sia stata venduta l'area, come sia stato possibile alienarla atteso il suo carattere demaniale e il vincolo postovi dal piano regolatore del comune di Bastia Umbra redatto dall'architetto del PSI, Astengo, noto per la vicenda della « pecetta » inserita a fini speculativi nelle tavole del piano regolatore di Gubbio, se erano stati presentati precedenti progetti di costruzione atti a richiedere la prescritta licenza edilizia, se questa è stata rilasciata e a favore di chi, prima ancora che la variante adottata dal consiglio comunale di Bastia Umbra fosse stata approvata dal consiglio regionale, e per quale fabbricato e con quali dimensioni e per sapere altresì se tale fabbricato, che verrebbe a costituire il più alto edificio di quel comune, è in linea con le norme edilizie vigenti. (4-11863)

MENICACCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere come possa giustificarsi che tutte le forze dell'ordine (pubblica sicurezza, guardia di finanza e carabinieri) percepiscono una tredicesima mensilità estremamente ridotta e inferiore alla paga base, (che per un maresciallo di III classe è di lire 144.000) in conseguenza delle numerose trattenute senza che sulla tredicesima (di poco superiore alle lire 100.000) siano computate le indennità recentemente concesse e tutte pensionabili (un maresciallo I classe scelto percepisce di tredicesima lire 138.000, al massimo della carriera; un appuntato di pubblica sicurezza con paga base di lire

117.141 con 25 anni di servizio percepisce lire 98.000 di tredicesima, che è di lire 88.899 per un agente di custodia con 13 anni di servizio, insufficienti persino a pagare la pigione di casa per un mese);

per sapere come possa spiegarsi che a partire dal 1974 sono state pressoché soppresse le autorizzazioni per cure (attraverso l'ENPAS) relative a malattie riconosciute per cause di servizio e se non ritenga disporre a che le visite di quanti ne fanno richiesta anziché a venire a Roma siano effettuate nelle proprie caserme come negli anni passati, onde risparmiare, tra l'altro, le spese di viaggio e trasferta a carico del Ministero;

per sapere se ritiene tale trattamento equiparato al delicato ed essenziale servizio espletato nell'interesse generale della collettività nazionale, tenuto altresì conto del notevole aumento del costo della vita e degli stipendi che percepiscono, ad esempio gli impiegati di commercio che beneficiano di 14 mensilità. (4-11864)

MENICACCI. — *Ai Ministri dell'interno, dei lavori pubblici e di grazia e giustizia e al Ministro per le Regioni.* — Per sapere se i seguenti fatti rispondono a verità:

1) il sindaco socialista di Bastia Umbra intorno al 1965 ha venduto ai costruttori Fatigoni Gino e Domenico l'area comunale destinata a piazza Europa, sottraendola al verde pubblico;

2) il 20 giugno 1966 è stato adottato il piano regolatore generale che prevedeva in piazza Europa una costruzione alta metri 4, per metri cubi 5.200 da destinare per attrezzature pubbliche;

3) il 16 maggio 1968 il Ministero dei lavori pubblici respingeva una « osservazione » per una variante proposta dall'amministrazione socialcomunista di Bastia Umbra per consentire di elevare la costruzione predetta a metri 11;

4) il 10 dicembre 1973 il comune – ignorando tale voto negativo e grazie al passaggio della competenza alla regione senza per altro esserne stato preventivamente autorizzato – adottava una variante al piano regolatore generale che prevede:

a) un volume che da 5.200 metri cubi viene triplicato in 15.000 metri cubi;

b) la destinazione non più ad uso pubblico, ma privato (24 appartamenti da alienare a terzi);

c) una altezza da metri 4 a ben 26,5 metri (quasi 7 volte tanto);

5) il 31 dicembre 1974 il sindaco – con il parere contrario dell'ufficio tecnico del comune – ha concesso la licenza di costruzione n. 547 all'impresa Fatigoni, che inizia lo sbancamento per le fondazioni del nuovo grattacielo in quello stesso giorno.

Per sapere se non sia dell'avviso che la adottata variante la quale travolge i limiti del piano regolatore generale, è illegittima perché concessa senza preventiva autorizzazione degli organi regionali competenti, e comunque illegittima è la concessione della licenza rilasciata senza che la variante fosse stata prima pubblicata dal comune, partecipata tramite il bollettino della Regione, discussa e votata dal consiglio regionale e approvata infine con decreto del presidente della giunta regionale.

Per sapere se risponde al vero che l'impresa Fatigoni si è impegnata a cedere il piano terreno della nuova costruzione alla cooperativa Coop di chiara marca socialcomunista e a quali condizioni; e per sapere altresì come mai la costruzione – giunta al secondo piano, senza che ancora la variante fosse stata discussa e approvata dal consiglio regionale – è stata recentemente sospesa.

L'interrogante, convinto che siano state calpestate le norme vigenti, sottratto il verde ai cittadini, soffocate le abitazioni e le altre infrastrutture pubbliche vicine (scuola media) nessuna delle quali supera i 9 metri di altezza, favoriti interessi privati, chiede di sapere se pende procedimento penale avverso gli amministratori comunali di Bastia Umbra presso la pretura di Assisi e quali sono stati ad oggi i provvedimenti presi dal magistrato penale. (4-11865)

MENICACCI. — *Al Ministro dei lavori pubblici.* — Per sapere se esiste negli organi preposti l'intenzione di procedere una buona volta, dopo vent'anni di promesse, al completamento – anche se parziale – della vecchia, ma altamente importante strada statale n. 3 Flaminia nel tratto da Pontecentesimo di Foligno fino a Fossombrone o quanto meno fino a Osteria del Gatto di Fossato di Vico (bivio per Fano-Rimini, per Gubbio-Perugia, per Iesi-Ancona), o se è tempo di pronunciare un *requiem* per un asse stradale il cui calvario è lungo, tortuoso e sembra privo di reali prospettive, quando invece vi è necessità di una strada

moderna al servizio dei vitali interessi produttivi e turistici dell'alta Umbria, delle Marche, del Montefeltro, fino a tutta la costa adriatica e la Romagna non ancora servita dalla superstrada *E7*, erroneamente contrapposta - peraltro - alla Flaminia che è destinata a servire località complementari e diverse. (4-11866)

PELLIZZARI E TESSARI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per essere informati se gli uffici competenti del Ministero sumenzionato abbiano presente la situazione di disagio finora sopportata da quella categoria di insegnanti inclusi nelle graduatorie provinciali degli abilitati all'insegnamento con incarico a tempo indeterminato ed ancora esclusi dal diritto d'inserimento in ruolo, come prevede espressamente la legge n. 477 del 30 luglio 1973.

Premesso che a partire dal 1972 è avvenuta una variazione nelle classi d'insegnamento e che pertanto, per accedere per esempio alla cattedra di disegno tecnico, da quel momento, necessitava essere in possesso della laurea, risulta agli interroganti che il Ministero, con circolare n. 208 del 26 giugno 1972 disponeva « ...l'iscrizione nella graduatoria permanente corrispondente alla classe XIV (costruzioni, tecnologia delle costruzioni, e disegno tecnico) solo ai fini della sistemazione per l'insegnamento di disegno tecnico o architettonico... » per gli incaricati a tempo indeterminato.

Considerando inoltre il fatto che successive circolari ministeriali hanno sempre confermato tale assunto, garantendo l'inserimento in ruolo a partire dal 1° ottobre 1974 per gli insegnanti di disegno e categorie similari, che avessero confermata la nomina quali incaricati a tempo indeterminato negli istituti tecnici, gli interroganti chiedono al Ministro se non ritenga doveroso ed urgente dare precise disposizioni ai provveditorati agli studi, affinché applichino il disposto dell'articolo 17 della legge n. 477 del 1973. Ciò al fine di fugare le apprensioni degli interessati, i quali, nel reclamare presso i provveditorati i loro diritti, si sono sentiti rispondere che il Ministero è invece dell'avviso di far cancellare dalle liste degli insegnanti tutti coloro che non sono in possesso di laurea. (4-11867)

BORROMEO D'ADDA. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, delle partecipazioni statali, del lavoro e previdenza sociale e delle finanze.* — Per conoscere quali urgenti interventi intendano prendere onde risolvere la difficile situazione della società Metalmeccanica di Busto Arsizio (provincia di Varese) che da vari mesi non corrisponde ai propri dipendenti il salario.

In particolare quali provvedimenti si intendano adottare al fine di assicurare ai lavoratori dipendenti il posto di lavoro attraverso il riassetto della società in dissesto anche in relazione alla ventilata amministrazione controllata.

Infine se non si ritiene di provvedere con urgenza per lo sblocco della somma di 40 milioni destinati alla società e attualmente depositati presso una banca algerina, sblocco che consentirebbe ai lavoratori di percepire almeno un acconto sugli stipendi arretrati. (4-11868)

BORROMEO D'ADDA, BOLLATI E TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro per le Regioni e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere se risponde a verità che in data 24 maggio 1973 al signor Francesco Affronti, dipendente della Regione Sicilia, con la qualifica di commesso è stata conferita la pensione annua lorda di lire 8.147.000, la tredicesima mensilità di lire 678.925 e l'aggiunta di famiglia di lire 40.000 mensili.

Per conoscere quale sia l'importo della liquidazione versata al predetto signor Affronti.

Per conoscere, infine, quale sia, a parità di qualifica il trattamento economico e pensionistico riservato ai dipendenti dello Stato. (4-11869)

IANNIELLO. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Perché voglia fornire chiarimenti in ordine al comportamento dei competenti organi locali e centrali della istruzione universitaria in merito alle seguenti irregolarità verificatesi nelle elezioni delle rappresentanze integrative del consiglio di amministrazione dell'università degli studi di Napoli, di cui al decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito in legge 30 novembre 1973, n. 766:

1) il decreto rettorale, approvante il regolamento concernente le elezioni del consiglio di amministrazione e quello che indiceva le elezioni venivano pubblicati contestualmente e, pertanto, non consentivano opposizioni ad errori e difformità dalla legge generale dello Stato in materia elettorale;

2) il decreto rettorale n. 4285 stabiliva all'articolo 4: « le liste elettorali, formate a norma del regolamento sopracitato, dovranno essere depositate entro e non oltre le ore 12 del giorno 1° maggio 1974 » e tale termine veniva arbitrariamente spostato al giorno seguente 2 maggio 1974, danneggiando chi aveva nei termini provveduto;

3) i manifesti riportanti le candidature disattendevano l'ordine di presentazione delle medesime, favorendo il posizionamento di talune espressioni che non avevano alcun diritto a tanto creando discriminazioni tra le categorie;

4) la commissione elettorale centrale rifiutava di provvedere sulle seguenti irregolarità:

a) mancata variazione a manifesto del numero degli elettori (3914 in luogo di 3766);

b) firme di appoggio alla presentazione della lista del personale non docente n. 3 (le confederazioni per una svolta democratica) autenticate da funzionario universitario a tanto non delegato;

c) notifica dei certificati elettorali contro legge per la sola categoria del personale non docente;

d) disparità di trattamento nei confronti del personale non docente, una parte del quale poteva votare in determinati seggi fino alle ore 19, mentre un'altra parte poteva esercitare tale diritto sino alle ore 12;

e) ammissione di determinata parte del personale non docente a votare in seggio diverso da quello destinato alla stessa, con aggravio della discriminazione precedente con l'invio di un determinato numero di schede in bianco ai presidenti di ben individuati seggi e rifiuto di operare parimenti per seggi, pur decentrati, per altra parte del medesimo personale;

f) attribuzione di schede chiaramente invalide per essere le stesse difformi da quelle regolamentari;

g) ammissione alla votazione del personale non avente diritto;

5) rifiuto della commissione elettorale ad intervenire in eliminazione degli abusi denunciati con generica dichiarazione di incompetenza;

6) proclamazione (verbale) da parte della stessa commissione di risultati, invalidi per le ragioni di cui innanzi, in seggio anche diverso da quello voluto dalla legge;

7) violazione della legge generale e speciale nel determinare le modalità di proclamazione come da decreto rettorale 4281 del 12 aprile 1974 articolo 12 *sub:* 2 e 4, riferite ad elezione di unico candidato;

8) violazione della legge generale e particolare con quanto decretato all'articolo 13 del citato decreto rettorale (in vista di elezione di un solo rappresentante non si può attribuire alla lista altro valore che quello di veicolo); il citato articolo distorce la volontà elettorale attribuendo valore alla lista più votata e non ai candidati più votati;

9) il regolamento approvato con il detto decreto rettorale 4281, all'articolo 14 sancisce una prevalenza dell'atto autonomo rispetto alla legge elettorale, dettando: « per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme in vigore per le elezioni della Camera dei deputati decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in quanto compatibili », mentre tutto quanto sopra avrebbe dovuto prevedere la riconduzione alla legge delle norme incompatibili con la stessa;

10) in pendenza del ricorso di Lo Storto-De Feo che pone in evidenza le enunciate gravi violazioni della legge, si è provveduto in odio alla legge stessa alla nomina, a mezzo comunicazione telefonica, di un consigliere, che, per il fatto di essersi illegittimamente insediato (senza procedersi alla prescritta verifica di regolarità delle nomine e quindi della costituzione del consiglio, chiamato a deliberare sul bilancio), ha determinato la illegittimità degli atti del consiglio, nonostante la frettolosa emanazione del decreto *a posteriori*.

In presenza delle circostanze sopra denunciate, l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga:

in linea principale annullare le operazioni elettorali, inficiate dalle gravi irregolarità di cui al ricorso Lo Storto-De Feo del 1° giugno 1974;

in linea subordinata e solo nel caso che non si reputasse accogliere l'impugnativa inficiante le operazioni elettorali, procedere alla nomina del candidato Cameli Enzo, il quale per aver riportato il maggior numero complessivo di voti è da considerarsi espressione della volontà della categoria del personale non docente;

infine, disporre una formale inchiesta sul comportamento dei competenti organi dell'amministrazione universitaria, locali e centrali, in ordine all'ipotesi di omissione

di atti dovuti, dopo il persistente rifiuto a pronunciarsi nel merito del ricorso Lo Storto-De Feo, pur avendo con artificiose motivazioni dichiarato « irricevibile » il ricorso stesso. (4-11870)

MORINI. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se l'agenzia marittima raccomandataria Navalmar-Agena corrente in Genova in via Cairoli, 11 è iscritta nell'elenco previsto dalla legge 29 aprile 1940, n. 496, e quali provvedimenti, in relazione all'articolo 10 della citata legge n. 496, il Ministro intende adottare, anche eventualmente attraverso la camera di commercio di Genova, a carico della suddetta agenzia Agena in relazione al disastro della nave *Seagull*, battente bandiera di comodo liberiana, affondata con tutto l'equipaggio nel mar di Sicilia il 18 febbraio 1974, gestendo detta agenzia per conto della fantomatica Seagull Shipping Company di Monrovia l'armamento della citata nave *Seagull*.

L'inchiesta del governo liberiano, svolta con solerzia anche se con molta cautela e prudenza nei confronti dei proprietari e degli armatori e pubblicata ufficialmente il 20 settembre 1974, ha evidenziato le pesanti responsabilità degli agenti di armamento nel permettere che la *Seagull* navigasse costantemente con un ruolo di ufficiali insufficiente. L'inchiesta sopracitata raccomanda al governo liberiano di « censurare gravemente i proprietari e gli agenti di armamento per la quiescenza o il mancato intervento allo scopo di correggere la composizione del ruolo ufficiali e di multare gli stessi per l'importo massimo previsto dalla sezione 17 della legge marittima liberiana ».

L'interrogante rileva inoltre che è emersa anche una grave responsabilità della agenzia Agena nel ritardare dolosamente o colposamente le operazioni di ricerca e di soccorso a favore della *Seagull* nel mar di Sicilia e ritiene che le sanzioni previste dalla legge 29 aprile 1940, n. 496, siano irrogate dalla competente autorità italiana nei confronti dell'agenzia marittima italiana Navalmar-Agena di Genova. (4-11871)

ALIVERTI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere se non ritenga urgente e necessario fare in modo che venga liquidata l'indennità di anzianità richiesta all'ENPAS dall'insegnante Maurilio Verga, residente a Mariano Comense in via Cavour, il quale ha lasciato il servizio per dimissioni volontarie dopo 22 anni, senza percepire quanto spettantegli a norma della legge n. 604; per conoscere se non ritenga, comunque, opportuno di adoperarsi affinché sia reso operante il principio posto a fondamento della legge citata sulla nullità delle disposizioni tendenti a discriminare - ai fini della liquidazione dell'anzidetta indennità - tra licenziati, collocati a riposo e dimissionari, tenuto conto, inoltre, che tale principio è stato riaffermato da una pronuncia della Corte costituzionale (sentenza del 27 giugno 1968, numero 75) in cui si riconosce che il compenso finale, oltre ad avere una funzione previdenziale, ha anche sicura natura retributiva. L'indennità di anzianità, quindi, non sarebbe nient'altro che una buona parte della retribuzione periodicamente accantonata nel corso del rapporto di lavoro e pagata in un'unica soluzione al momento della sua cessazione. (4-11872)

* * *

INTERROGAZIONI A RISPOSTA ORALE

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Ministro del turismo e dello spettacolo, per sapere se è a conoscenza della decisione presa dalla CIGA (Compagnia italiana grandi alberghi) inviando lettera di licenziamento a 110 lavoratori dipendenti dal Grand Hotel di Firenze.

« I motivi addotti dalla compagnia appaiono pretestuosi, considerata la positiva attività svolta nell'annata turistica e la buona prospettiva per il 1975, anche in considerazione dell'anno santo.

« La decisione unilaterale della Compagnia italiana grandi alberghi, se costituisce un grave e intollerabile atto contro i lavoratori, testimonia altresì un orientamento d'indifferenza verso l'economia cittadina e disdegno per le istituzioni pubbliche, avendo posto tutti davanti al fatto compiuto.

« Gli interroganti chiedono se e quali misure intende prendere il Governo per impedire che i propositi della CIGA si realizzino, evitando ai lavoratori, alla città, nuove tensioni sociali, nuovi sacrifici e pesanti danni economici.

(3-02933) « NICCOLI, RAICICH ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri delle partecipazioni statali, dell'industria, commercio e artigianato e del lavoro e previdenza sociale per conoscere se sono fondate le notizie circa la minaccia di scorporo al reparto delle seconde lavorazioni della caldareria pesante e recipienti a pressione per l'industria nucleare e petrolchimica presso la società Terni; se in sostanza si vogliono conservare o meno tutte le lavorazioni elettromeccaniche o se si ritiene di doverle rafforzare e potenziare attraverso un impegno finanziario della Finsider per mettere la Terni nelle condizioni di competere sul mercato nazionale e internazionale su queste lavorazioni che sembrano di sicuro avvenire;

per sapere, qualora la volontà di scorporare le lavorazioni predette sia ferma, se ci si trovi di fronte a precisi errori di valutazione operati dai dirigenti della Terni, che hanno impegnato la massima industria siderurgica e metalmeccanica dell'Umbria in un settore non congeniale e senza sbocchi utili o piuttosto di fronte a una *mala gestio* addebitabile ad incapacità tecnico-amministrativa;

per conoscere le cifre complessive che caratterizzano la situazione finanziaria della Terni, particolarmente anomala e grave e se il disavanzo lamentato deriva dalla politica seguita dalla Finsider nei confronti della Terni o piuttosto dalle scelte rivelatesi irrazionali e demagogiche delle passate direzioni di quel plesso industriale verso settori produttivi senza sicuro avvenire che hanno assorbito somme ingenti (si tratta di miliardi) in pura perdita;

per sapere infine quali provvedimenti si intendono assumere per il miglioramento della struttura finanziaria della società Terni, per razionalizzare i vari settori di attività della stessa, per difendere e potenziare i rapporti delle seconde lavorazioni tradizionali (fucinatura e fonderia) o per dare attuazione ad un programma siderurgico (produzione di acciai speciali), onde evitare lo stagnare di una attività foriera di progressivi disavanzi economici e di accentuato disagio per i lavoratori.

(3-02934) « MENICACCI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri della sanità e dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intendono adottare per eliminare l'inquinamento delle acque irrigue del Consorzio di bonifica della Val Tidone, dei canali di scarico, e prevenire anche l'inquinamento delle falde idriche sotterranee, che alimentano i pozzi delle campagne di Castelsangiovanni, in particolare nelle località di Pievetta e Bosco Tosca, a causa degli scarichi di liquame dagli allevamenti industriali suinicoli che esistono sul territorio del predetto comune.

« Poiché nella vasta zona interessata si riscontra la mancanza di ogni opera antinquinamento, si aggravano i riflessi negativi sulle colture agricole, aumenta la sedimentazione dei rifiuti nauseabondi e si deteriora l'*habitat* della fauna fluviale.

« L'interrogante chiede pertanto che siano rimosse le cause che sinora hanno impedito la rigorosa applicazione della legislazione speciale in materia di inquinamento idrico, in particolare quella relativa alla tutela della fluitazione delle acque ed alla tutela della itticoltura, oltre alla normativa che impone di adeguare le caratteristiche delle acque di scarico agli *standards* di igiene contemplati nei regolamenti di igiene.

(3-02935) « CUMINETTI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni per essere informato sulla notizia secondo la quale sarebbe stata rilasciata una nuova concessione a privati per il recapito espresso *in loco* nella città di Napoli.

« Qualora la notizia rispondesse a verità il comportamento dell'Amministrazione apparirebbe tanto più scandaloso se si considerano le seguenti circostanze:

1) la concessione disattenderebbe l'impegno formale assunto dal Governo in sede di approvazione della legge n. 370 del 1974, in cui venne solennemente ribadito il principio di procedere alla graduale progressiva eliminazione di tutte le forme di concessioni esistenti con espresso divieto a rilasciarne ulteriormente, per l'obbligo sancito dall'articolo 22 della citata legge di assorbire in quote percentuali tutti i dipendenti delle agenzie allora operanti;

2) la nuova concessione apparirebbe come una provocazione ed una sfida all'attuale cooperativa di lavoratori " recapito express ", che è stata costretta a proclamare lo sciopero a tempo indeterminato per l'assoluta impossibilità di garentire il minimo vitale ai soci e per accelerare gli adempimenti delle procedure per l'assorbimento nell'amministrazione delle poste;

3) il titolare della nuova concessione pare che direttamente od indirettamente sia la stessa persona che gestiva la precedente concessione, poi trasformata in cooperativa, che sotto la sigla di AREC (Agenzia di recapito espresso in città) si sia reso responsabile di una serie di gravi irregolarità, accertate dall'Amministrazione delle poste a mezzo di propri controlli ispettivi e che portarono alla revoca della concessione medesima.

(3-02936) « IANNIELLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro del tesoro, per sapere se risulti vera la notizia secondo cui l'Istituto nazionale assicurazioni si appresterebbe ad acquistare un consistente pacchetto azionario della Società generale immobiliare;

se nell'affermativa ritengono che la decisione dell'istituto assicurativo sia conforme ai propri compiti istituzionali considerato che la eventuale partecipazione nella società " Immobiliare " si configurerebbe non come investimento immobiliare ma come partecipazione al capitale di rischio di una società soggetta per altro a particolari vicissitudini e il cui assetto interno non risulta ancora oggi chiaramente definito come si può supporre anche dalle recenti dimissioni di un amministratore rappresentante il Banco di Roma.

« In particolare gli interroganti, ritenendo che l'orientamento dell'INA, se vero, sarebbe in contraddizione con le esigenze espresse ai vari livelli per coordinare l'azione degli enti pubblici operanti nel settore edilizio al fine di concentrare le loro risorse nell'edilizia economica e popolare, chiedono di conoscere le misure che il Governo intende adottare nei confronti dell'INA al fine di garantire un orientamento che sia conforme allo statuto dell'istituto e coerente con un corretto indirizzo di politica economica e con gli stessi impegni assunti dal Governo con le dichiarazioni programmatiche rese al Parlamento dal Presidente del Consiglio.

(3-02937) « PELLICANI GIOVANNI, RAFFAELLI, PEGGIO, BUSETTO, D'ALEMA, CIAI TRIVELLI ANNA MARIA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dell'interno, del lavoro e previdenza sociale e di grazia e giustizia, per sapere in quale clima e per quale causa sia stato percosso tanto da subire le lesioni che lo hanno poi portato a morte in ospedale, l'operaio Rabuffi Ermete, che lavorava in una fabbrica a San Nicolò a Trebbia e intendeva recarsi al lavoro anche in quel giorno;

per sapere quali provvedimenti giudiziari siano stati presi nei confronti dei facinorosi che percossero a morte il povero Rabuffi Ermete;

per sapere per quali motivi il fatto sia stato comunicato alla stampa come " incidente sul lavoro ".

(3-02938) « TASSI ».

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO